Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Manuale per la gestione degli aiuti diretti – Campagna 2022

ARGEA Sardegna

Allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 5355 del 14 novembre 2022

Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

APPROVAZIONI

Azione	Struttura	Nome	Data
Redazione	Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP	Satta Tullio	08/11//2022
Revisione	Direzione Generale	Antonello Arghittu	14/11//2022
Adozione	Direzione Generale	Antonello Arghittu	14/11//2022

SEQUENZA REVISIONI

N° Versione	Descrizione	Data	Responsabile	Estremiattoadozione
1.0	Prima emissione Campagna 2022	02/08/2022	Direttore generale	Determinazione n. 3557 del 3 agosto 2022
1.1	Revisione	09/11/2022	Direttore generale	Determinazione n. 5355 del 14/11/2022

Il Direttore Generale

Antonello Arghittu

Firmato da
ANTONELLO ARGHITTU
Data: 14/11/2022
12:26:41 CET

SOMMARIO

1. QUADRO NORMATIVO 8

2 DEFINIZIONI 24

2.1 Acronimi *29*

3 PREMESSA 30

3.1 Ambiti di intervento *30*

3.2 Soggetti coinvolti *31*

4 CONTROLLI 34

5 CONTROLLI AMMINISTRATIVI 36

5.1 Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC *38*

6 MODALITA' DI CONTROLLO 40

6.1 Le superfici oggetto di richiesta nella Domanda Unica *40*

7 LA DOMANDA UNICA 41

7.1 Requisiti della domanda unica *43*

7.2 Controlli preliminari *43*

7.3 Controlli istruttori *44*

7.3.1 Indicatori di controllo *46*

8 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE 46

8.1 Termini di presentazione delle domande *46*

8.1.1 Proroga dei termini campagna 2022 ..... *48*

8.2 Ricevibilità *48*

8.2.1 Domanda iniziale *48*

8.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 ..... *49*

8.2.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 ..... *50*

8.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) *51*

8.2.5 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). *51*

8.2.6 Comunicazione errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 ..... *55*

8.3 Irricevibilità *56*

9 IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE 56

9.1 Beneficiari deceduti 57

10 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO 57

11 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA 58

11.1 Firma 58

11.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto 59

11.3 Agricoltori in attività 60

12 ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 60

12.1 Documentazione Antimafia 60

Modalità di controllo ed erogazione entro il 15 ottobre 2022 60

Modalità di controllo ed erogazione a decorrere dal 16 ottobre 2022 63

12.2 Documento di riconoscimento 64

13 IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE 65

14 AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI 70

14.1 Destinazioni colturali 70

14.2 Demarcazione degli aiuti tra il I e il II pilastro PAC 70

15 REGIMI DI SOSTEGNO 70

15.1 Regime di Base ai sensi del titolo III capo I del Reg. (UE) 1307/2013 73

15.1.1 Diritti all'aiuto (titoli) 73

15.1.2 Controlli amministrativi di mantenimento 75

15.1.2.1 Verifica superfici seminabili 76

15.1.2.2 Verifica prati permanenti per i quali è stata dichiarata attività di pascolamento 77

15.1.2.3 Verifica prati permanenti per i quali non è stata dichiarata attività di pascolamento. 80

15.1.2.4 Verifica superfici a colture permanenti 81

15.1.3 Esercizio di attività non agricola su superfici ammissibili 81

15.1.4 Canapa - presenza/congruenza allegati obbligatori 82

15.1.5 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) all'aiuto 83

15.1.6 Richiesta attivazione dei titoli 84

15.1.7 Calcolo del valore dei titoli per il pagamento del regime di base 84

15.1.8 Individuazione dei titoli utilizzati 85

15.1.9 Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale (DAR) *91*

15.1.9.1 Istruttoria DAR *91*

15.2 Aiuto all'inverdimento *98*

15.2.1 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente *98*

15.2.2 Deroghe per la campagna 2022 ..... *101*

15.2.3 Verifiche di ammissibilità *102*

15.3 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo V del reg. (UE) n. 1307/2013 ..... *107*

15.3.1 Requisiti dell'aiuto *107*

15.3.2 Modalità di calcolo dell'aiuto per i giovani agricoltori *109*

15.4 Regime dei Piccoli Agricoltori *111*

15.4.1 Obblighi a carico dei beneficiari *112*

15.4.2 Titoli *112*

15.4.3 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata *113*

15.4.4 Uscita dal regime per i piccoli agricoltori *115*

15.4.5 Requisito dell'agricoltore in attività e partecipazione al regime per i piccoli agricoltori *115*

15.4.6 Campagna 2016 e successive: domanda semplificata di conferma, domanda di conferma per subentro, domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori, domanda di recesso dal regime *116*

15.4.7 Domanda semplificata di conferma *117*

15.4.8 Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli *118*

15.4.9 Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli *118*

15.4.10 Domanda di recesso e trasferimento titoli *119*

15.4.11 Registro dei Piccoli agricoltori *119*

15.4.12 Indicatori di controllo *119*

16 SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REG. UE1307/2013 ..... **120**

16.1 Superficie minima *120*

16.2 Sostegno accoppiato per i seminativi *121*

16.2.1 Sanzioni nel settore dei seminativi *124*

16.3 Sostegno accoppiato per le colture permanenti *125*

16.3.1 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva *126*

16.4 Sostegno accoppiato zootecnia 127

17 CONTROLLI OGGETTIVI 130

17.1 Mancata effettuazione di controlli in loco per cause imputabili all'agricoltore 132

17.2 infrazione intenzionale reiterata di livello estremo (ai sensi dell'art. 75 REG. 809/2014) 133

18 METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI 133

18.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo di coltura 135

18.1.2 Dichiarazioni grafiche 138

18.1.3 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici 139

18.1.4 Regole di compensazione 141

18.1.5 Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda 143

18.2 Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie 144

18.2.1 Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento 144

18.2.1.1 Esito per il regime di base 145

18.2.1.2 Esito per il sostegno facoltativo 145

18.2.1.3 Esito per il regime dei piccoli agricoltori 148

18.2.2 Applicazione delle sanzioni 148

18.2.2.1 Articolo 19 bis del Reg. UE 640/2014 149

18.2.2.2 Articolo 19 del Reg. UE 640/2014 150

18.2.3 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito 152

18.2.3.1 Applicazione delle riduzioni per la diversificazione 152

18.2.3.2 Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha 153

18.2.3.3 Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha 154

18.2.3.4 Articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 155

18.2.3.5 Inadempienza reiterata 156

18.2.3.6 Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti 157

18.2.3.7 Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico 158

18.2.3.8 Applicazione della riduzione massima 160

18.2.4 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni bovine, ovine e caprine 161

18.2.5 Metodo di calcolo dell'esito per la zootecnia 163

18.2.6 Applicazione di riduzioni e sanzioni *166*

18.3 Incremento del campione di ammissibilità – art. 35 Reg. (UE) 809/2014 ..... *168*

18.4 Certificazione del tasso di errore *168*

19 ANTICIPAZIONE IN REGIME DE MINIMIS **169**

20 MONITORAGGIO SATELLITARE **171**

21 ALLEGATI **173**

Allegato 1 – Comunicazione clausola risolutiva ai sensi dell'art. 92 D.lgs. n. 159/2011 ..... *173*

Allegato 2 – Tabella degli indicatori *174*

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito la principale normativa di riferimento applicabile al presente Manuale:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Reg. (CE) 24-03-2021, n. 2021/520/UE-REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 del 4 aprile 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 ed in particolare i paragrafi 22 e 23
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2022/484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al reg. (ue) n. 1307/2013 e al reg. (ue) n. 639/2014 per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022

NORMATIVA NAZIONALE

ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Fascicolo Aziendale

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120

  Art. 43. Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

- Decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

Domanda Unica

- Decreto n. 5465 del 7 giugno 2018 che da disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Decreto 9 agosto 2018, prot. 7839 - Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro

- Decreto ministeriale 8 aprile 2022 n. 163483 "Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014";

- Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141342 "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022";

- Decreto ministeriale 13 maggio 2022 n. 217663 "Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022".

Registro Titoli

- Decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 640/2014

Grano duro De Minimis

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591 che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- Decreto 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 - Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)

Sistema di Anticipazioni

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni
- D.L. 29 marzo 2019, n. 27 - Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75. Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 44
- DM 3 giugno 2019, n. 5932 - attuazione dell'art 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2019, n. 44, avente ad oggetto "sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013"

- Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141203 "Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44";

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
  Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni

Condizionalità

- Decreto 10 marzo 2020, n. 2588 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale
  la cui validità è stata estesa a tutto il 2021 con nota MiPAAF DISR 03 - del 24/02/2021 Prot. n. 0091426

Certificazioni antimafia

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni

Emergenza sanitaria COVID-19

- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"
- DPCM n. 33 del 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

ATTI APPLICATIVI

CIRCOLARI AGEA COORDINAMENTO

Fascicolo Aziendale

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla

nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017
- Circolare AGEA prot. n. 21903 del 14 marzo 2022 - Aggiornamento procedure costituzione e trasferimento fascicolo aziendale in OP diverso da quello della sede legale o della residenza del produttore.

Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale"
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – "Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014"
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 - chiarimenti in merito all'esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto
- Circolare AGEA 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale
- Circolare AGEA 27254 del 30 marzo 2022 - Regolarizzazione titoli di conduzione delle superfici di cui alla disciplina eccezionale prevista dalla circolare AGEA.2020.24085 del 31.03.2020

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018
- Circolare AGEA prot. n. 3689 del 16 gennaio 2019 - Agricoltore in attività – errata corrige check-list di controllo allegata alla circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018

- Circolare AGEA prot. n. 0074630 del 11 novembre 2020 - Agricoltore in attività – chiarimenti alla Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018

Domanda Unica

- Circolare AGEA prot. n. aciu.2016.119 del 1° marzo 2016 - Riforma PAC – reg.(ue)n.1307/2013 e DM 18novembre 2014- livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica a partire dalla campagna 2016
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.2506 del 16 maggio 2016 - Regime unico di pagamento. Precisazioni e chiarimenti per i pagamenti della campagna 2015 e successive. Modificazioni ed integrazioni alla circolare agea prot. N. Aciu.2016.119 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017
- circolare agea prot. n. 35277 del 13 maggio 2021- Domanda unica 2021 e integrazioni alle circolari agea prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla circolare agea prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN
- Circolare AGEA n. 29446 del 6 aprile 2022 – "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (ue) n. 1307/2013 – campagna 2022".
- Circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022 – "Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività".
- Circolare AGEA prot. n. 38970 del 13 maggio 2022 "Proroga termini di presentazione delle domande 2022 – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022".
- Circolare AGEA prot. n. 54006 del 12 luglio 2022 – Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2022.
- Circolare AGEA prot. n. 55930 del 19 luglio 2022 - Domanda di pagamento unica-Sviluppo rurale – Campagna 2022 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalitò – criteri di selezione del campione 2022.

- Circolare AGEA prot. n. 73510 del 11 ottobre 2022 - Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2022.
- Circolare AGEA prot. n. 77968 del 27 ottobre 2022 Domanda unica 2022 - pagamento anticipo PAC per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 e modificazioni al paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022

Giovane Agricoltore

- Circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 - Giovane agricoltore – modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre 2015, prot. n. 2506 del 16 maggio 2016, prot. nn. 49227 e 49231 dell'8 giugno 2018 e revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore
- Circolare AGEA prot. n. 8413 del 3 febbraio 2020 - Giovane agricoltore – integrazione alla circolare AGEA prot. n. 99290 del 20 dicembre 2018

Regime dei piccoli agricoltori

- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015- RIFORMA PAC – TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013: REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- CHIARIMENTI AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015 E ALLA CIRCOLARE AGEA - PROT. N. ACIU.2015.444 DEL 6 OTTOBRE 2015
- Nota prot. n. ACIU.2016.209 DEL 18 APRILE 2016 – Condizionalità e Piccoli Agricoltori
- Circolare AGEA prot. N. 9274 del 3 febbraio 2017 - PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL "REGISTRO DEI PICCOLI AGRICOLTORI" - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ADERENTI AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI DI CUI AL TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013

- Circolare AGEA prot. N. 25546 del 22 marzo 2017 - Richiami circa la disciplina del regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Aiuti Accoppiati

- Circolare AGEA prot. n. 29371 DEL 23 APRILE 2021 - Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori
- Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 - ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2021
- Circolare AGEA prot. n. 25456 del 24 marzo 2022 - ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO RELATIVO AL SETTORE OLIO DI OLIVA. INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 53084 DEL 27 LUGLIO 2021
- Circolare AGEA prot. n. 28641 del 4 aprile 2022 - ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 53084 DEL 27 LUGLIO 2021 - CAMPAGNA 2021

Controlli, Riduzioni, Sanzioni

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 - RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - CRITERI DI CONTROLLO E BASE DI CALCOLO PER LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI PER GLI AIUTI RICHIESTI NELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2015
- Circolare AGEA prot. n. 11923 del 10 febbraio 2017 - CHIARIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.427 DEL 29 SETTEMBRE 2015 - BASE DI CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER IL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Titoli

- Circolare AGEA prot. n. 53883 del 27 luglio 2017 - PROCEDURA DI CALCOLO DELL'UTILIZZO DEI TITOLI
- Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021 - Domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli a partire dalla campagna 2021

- Nota AGEA prot. n. 72931 del 2 novembre 2021 - Procedimenti amministrativi di competenza del Registro nazionale titoli, anche in attuazione del Reg. (UE) n. 2220/2020 e linee guida per l'utilizzo della nuova funzionalità di gestione delle richieste di ricalcolo titoli
- Nota AGEA prot. n. 81896 del 2 dicembre 2021 - Procedimenti amministrativi di competenza del Registro nazionale titoli, anche in attuazione del Reg. (UE) n. 2220/2020 e linee guida per l'utilizzo della nuova funzionalità di gestione delle richieste di ricalcolo titoli - integrazione manuale tecnico

Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. 9651 del 17 dicembre 2019 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2019

Condizionalità

- Circolare AGEA prot. n. 58928 del 1° agosto 2022 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2022.

Certificazioni antimafia

- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia
- Circolare AGEA prot. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19
- Nota AGEA prot. ORPUM 0036409 del 28 maggio 2020 - disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia.
- Circolare AGEA prot. n.11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19
- Circolare AGEA prot. n.3166 del 18 gennaio 2022 - Acquisizione della documentazione antimafia - modificazioni ed integrazioni alla Circolare Agea prot. n. 11440 del 18.02.2021

Emergenza sanitaria COVID-19

- Circolare AGEA prot. 24085 DEL 31 MARZO 2020 - SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LO STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020
- Circolare AGEA prot. 26424 del 14 aprile 2020 - SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LO STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020- INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 24085 DEL 31 MARZO 2020

DISPOSIZIONI ARGEA

- Istruzioni Operative n. 6 del 12 marzo 2021 - Disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia
- Istruzioni Operative n. 20 del 7 ottobre 2021 – Riforma della politica agricola comune – Domanda Unica - Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

- Istruzioni Operative n. 21 del 20 ottobre 2021 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA
- Istruzioni Operative n. 22 del 22 ottobre 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Campagna 2021 - Criteri di controllo degli aiuti diretti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento
- Istruzioni Operative n. 1 del 11 febbraio 2022 - Istruzioni Operative - Disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia – Modifica e integrazione alle Istruzioni Operative n. 6 del 12.03.2021
- Istruzioni Operative n. 2 del 11 febbraio 2022_DU 2022 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2022.
- Istruzioni Operative n. 3 del 11 febbraio 2022 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2022.
- Istruzioni Operative n. 10 del 16 maggio 2022 - Regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2022 – Modifiche e integrazioni alle Istruzioni Operative n. 2 e n. 3 del 11 febbraio 2022 riguardanti: proroga dei termini di presentazione della domanda, sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013, deroga delle disposizioni sui terreni a riposo in esecuzione della decisione della Commissione europea n. 2022/484 del 23 marzo 2022.

- Istruzioni Operative n.11 del 13 giugno 2022 - Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2022. Ulteriori indicazioni - Cause ostative (Quadro K).

- Istruzioni Operative n.12 del 1 luglio 2022 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Controlli preliminari la campagna 2022.

- Istruzioni operative n. 13 del 1 agosto 2022 Domanda unica 2022 - REG. (UE) N. 809/2014 e s.m.i. – Controlli tramite Monitoraggio.

- Istruzioni operative n. 15 del 31 agosto 2022 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA. Modifica e integrazione delle Istruzioni operative n. 21 del 20 ottobre 2021.

- Istruzioni operative n. 19 del 14 ottobre 2022 Disposizioni in materia di documentazione antimafia – Modifica delle Istruzioni Operative n. 1 dell'11.02.2022 – Ripristino procedura ordinaria.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Manuale valgono le seguenti definizioni:

A) Definizioni relative all'agricoltore e all'azienda agricola

1. **"agricoltore"** (art. 4, regolamento (CE) 1307/2013) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
2. **"agricoltore in attività"** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che rispondono ai requisiti indicati dalle seguenti disposizioni (art. 9, regolamento (CE) n. 1307/2013; art. 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465; Circolare AGEA Coordinamento del 8 giugno 2018 n. 49236)
3. **"soggetti che non sono agricoltori in attività"** ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'art. 4 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e non rispondono ai requisiti di cui al punto precedente.
4. **"azienda"** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013) tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
5. **"attività agricola"** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013; art. 4 del DM 7 giugno 2018, n. 5465):
    a. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
    b. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o

c. lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

6. **"superficie agricola"** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013) qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
7. **"parcella agricola"** (art. 67 regolamento (CE) n. 1306/2013) una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (CE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;
8. **"appezzamento"** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono;
9. **"mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione"** (art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014) l'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018;
10. **"attività agricola minima"** l'attività con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e ai criteri di condizionalità;
11. **"superfici agricole mantenute naturalmente"** sono le superfici a prato permanente situate ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, caratterizzate da vincoli ambientali che ne consentirebbero la

conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. La regione Sardegna può individuare ulteriori superfici naturalmente mantenute, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento;

12. **"bosco ceduo a rotazione rapida"** (art. 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013), le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola;
13. **"prato permanente"** le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della regione;
14. **"prodotti agricoli"** (art. 4, regolamento (CE) n. 1307/2013) i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;
15. **"successione anticipata"**, comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

B) Definizioni relative al fascicolo aziendale

1. **"fascicolo aziendale"** ai sensi del DM 162 del 12 gennaio 2015, è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti della pubblica amministrazione, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale;
2. **"fascicolo della domanda"** contiene tutta la documentazione a supporto delle domande di aiuto ed è costituito per ogni domanda presentata per tramite dei CAA o presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio.

C) Definizioni relative alle modalità di identificazione delle parcelle agricole

1. **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
2. **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
3. **"GIS"** sistema di informazione geografica. Le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'art. 70 del regolamento (CE) 1306/2013, che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio, nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
4. **"SIPA":** Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA = and Parcel Identification System (LPIS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento, permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del Reg.(UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo;
5. **"ortofoto digitale"** rappresenta l'immagine del territorio e costituisce la fonte oggettiva di riscontro dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate dalle aziende agricole per i settori di intervento. Sono ottenute attraverso riprese aerofotografiche ovvero attraverso l'acquisizione di immagini satellitari ad alta risoluzione (50 cm a terra).
6. **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia delle Entrate-Territorio (A.d.T.);
7. **parcella di riferimento**: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2013;

8. **isola aziendale**: Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campione; le particelle catastali condivise tra più aziende campione formano sempre delle isole aziendali autonome;
9. **superficie misurata**: la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;
10. **superficie accertata**: la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione della tolleranza tecnica, qualora possibile, e la decurtazione delle tare impostate manualmente;
11. **superficie determinata**: la superficie dichiarata (domanda non campione) o la superficie accertata (domanda campione), ridotta o confermata in seguito all'applicazione dei controlli amministrativi;
12. **superficie ammissibile:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita della superficie sanzionata;
13. **superficie sanzionata:** superficie corrispondente alle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;
    (superficie determinata = superficie ammissibile + superficie sanzionata).
14. **"Refresh":** determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree;
15. **materiale geografico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

D) Definizioni relative alle amministrazioni competenti

1. **"ORGANISMO PAGATORE"** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1306/2013;
2. **"CAA"** centro di assistenza agricola. Soggetti privati previsti dal D.lgs n. 165/1999, ai quali l'ARGEA Sardegna delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di presentazione e istruttoria delle domande che le medesime aziende

presentano, a vario titolo, per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all'agricoltura.

2.1 Acronimi

OC	l'AGEA quale Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori
OP	Organismo Pagatore
CAA	Centro di assistenza agricola
OD	Organismo delegato dall'ARGEA Sardegna
DU	Domanda Unica
DAR	Domanda di accesso alla riserva nazionale. La domanda per la richiesta di assegnazione dei titoli all'aiuto ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CE) 1307/2013
DAT	Domanda di prima assegnazione dei titoli. La domanda di assegnazione dei titoli all'aiuto ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) 1307/2013;
CUAA	Codice unico di identificazione delle aziende.
UBA	Unità Bovine Adulte
BDN	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina Nazionale
EFA	(Ecological Focus Area). Le aree di interesse ecologico che rappresentano il terzo obbligo del greening
BCAA	Le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 93 del regolamento (CE) 1306/2013;
BDE	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe degli Equidi
RNT	Registro Nazionale Titoli
SIGC	Sistema Integrato di Gestione e Controllo

3 PREMESSA

Agli aiuti previsti dal seguente Manuale, si applicano il regolamento (CE) n. 1307/2013 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione nn. 639/2014, 640/2014 entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, il regolamento (CE) n. 2017/2393/UE e il DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal regolamento (CE) 1307/2013, le modalità di presentazione, nonché le procedure amministrative, per la gestione delle domande.

Il presente documento è redatto sulla base degli indirizzi disposti dalla Commissione Europea, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, dall'AGEA - Organismo di coordinamento, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dagli altri organismi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

3.1 Ambiti di intervento

Il presente Manuale disciplina le modalità di gestione e controllo delle domande nell'ambito dei seguenti regimi:

PAGAMENTI DIRETTI	INTERVENTO	NORMATIVA
Regime di pagamento di base	Richiesta pagamento titoli (DU)	Titolo III regolamento (CE) n. 1307/2013
	Domanda di prima assegnazione dei titoli (DAT)	
	Accesso alla riserva (DAR)	
	Pagamento greening	
	Pagamento giovani agricoltori	
Regime di sostegno accoppiato facoltativo	Carni bovine e ovi-caprine, olio d'oliva, frumento duro, colture proteiche e proteaginose, latte, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione	Titolo IV regolamento (CE) n. 1307/2013
Regime piccoli agricoltori	Richiesta di adesione al regime	Titolo V regolamento (CE) n. 1307/2013
	Pagamento piccoli agricoltori	

3.2 Soggetti coinvolti

I soggetti indicati di seguito partecipano all'iter amministrativo in materia di pagamenti diretti, ciascuno per il proprio ambito d'intervento.

Organismi nazionali

MIPAAF

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Responsabile nazionale della programmazione e della gestione dei fondi comunitari;

"AGEA" Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Organismo di coordinamento incaricato di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività, ai sensi del regolamento (CE) 1306/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013;

ARGEA Sardegna

Strutture competenti

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP – UO Pagamenti diretti.

Responsabile della determinazione e della liquidazione dell'importo degli aiuti spettanti agli agricoltori.

Servizio autorizzazione pagamenti FEASR – UO Controlli OPR

Struttura Tecnica dell'ARGEA Sardegna competente per i controlli in loco ed ex post sulle domande di aiuto.

Servizio Bilancio e contabilità – UO Contabilizzazione aiuti

Struttura dell'ARGEA Sardegna competente per i controlli contabili e di bilancio sulle domande di aiuto

Servizio Esecuzione pagamenti – UO Esecuzione pagamenti

Struttura dell'ARGEA Sardegna competente per il controllo e l'esecuzione dei pagamenti sulla base dei decreti di autorizzazione adottati dal Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

Servizio Esecuzione pagamenti – UO Gestione posizioni debitorie

Struttura dell'ARGEA Sardegna competente per la tenuta del registro dei debitori e per il monitoraggio e recupero dei crediti

Servizio amministrativo, personale e contenzioso – UO Contenzioso comunitario

Struttura dell'ARGEA Sardegna competente per il recupero coattivo dei crediti.

N.B.

Le attività istruttorie e di controllo sono svolte dai funzionari incaricati. Le attività svolte sono oggetto di revisione da parte del Responsabile dell'Unità organizzativa competente ovvero di altro funzionario.

i dirigenti vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati.

Organismi Delegati

L'ARGEA Sardegna delega alcune funzioni ad altri soggetti denominati organismi delegati.

Centri di Assistenza Agricola (CAA)

I CAA sono organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 3 bis, d.lgs. 165/1999 e successive modifiche. In base ad apposita convenzione sottoscritta con l'ARGEA Sardegna, sono delegati alla gestione e validazione del fascicolo aziendale, all'acquisizione e alla verifica di ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento e all'accertamento formale delle dichiarazioni e della documentazione inerente.

Servizi veterinari

Con D.P.G.R. n. 38/39 del 24.07.2018 è stato deliberato che all'atto di riconoscimento di ARGEA come organismo pagatore regionale, l'Agenzia subentra ad AGEA nel rapporto di convenzione stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione dei dati relativi ai controlli di condizionalità eseguiti dai Servizi veterinari relativamente ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), di cui al D.M. n. 30125/2009

AGEA COORDINAMENTO

AGEA COORDINAMENTO, in base ad apposita convenzione, eroga ad ARGEA i servizi rilasciati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

SIN S.p.A.

Istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare, in base al Contratto di Servizio Quadro con AGEA, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. SIN svolge a favore

dell'Agenzia, sulla base di apposito atto esecutivo, compiti di conduzione ed evoluzione di servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Leonardo S.P.A.

In base all'Accordo Quadro Lotto 3 con AGEA, e all'Atto esecutivo con ARGEA è il fornitore dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

4 CONTROLLI

L'art. 58, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

Il Capo II, titolo V del Reg. (UE) n. 1306/2013 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole, costituito sulla base di mappe, estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. AGEA ha istituito il Registro Nazionale Titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 novembre 2005 n. 231; le circolari AGEA definiscono le modalità per il calcolo e l'assegnazione dei titoli.

d) le domande di aiuto;

e) un sistema integrato di controllo:

   a. controlli di ammissibilità:

      i. controlli amministrativi;

      ii. controlli in loco.

   b. controlli di condizionalità:

      i. controlli amministrativi;

      ii. controlli in loco.

f. un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (anagrafe delle aziende);

g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti {CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004.

   a. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle

disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, ARGEA usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Si avvale, infatti, della facoltà dettata dall'art. 21, comma 4 del Reg. (UE) 809/2014 relativa ali'utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto.

b. Il Mipaaf riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per gli equidi, conformemente alle disposizioni del regolamento {CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

I controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al Capo II, titolo V, del Reg. {UE) n. 1306/2013.

L'art. 74, paragrafo 1, del Reg. {UE) n. 1306/2013 definisce le modalità di verifica delle condizioni di ammissibilità, stabilendo che «*In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco*». Inoltre, il medesimo Regolamento dispone che «*Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari*» e che «*al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)*».

L'esecuzione dei controlli territoriali, effettuati grazie al sistema di identificazione delle parcelle, prevede anche l'applicazione, delle disposizioni contenute nella circolare AGEA n. 47103 del 01 giugno 2017 "Aggiornamento del SIPA - GIS. Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale".

Al termine dei controlli amministrativi, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell'esito per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati capi determinati.

Si riportano di seguito i criteri di controllo posti in essere nelle varie fasi istruttorie, necessarie a determinare, per ciascuna domanda presentata all'Organismo pagatore competente, l'ammissibilità agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica.

I controlli sono finalizzati ad evitare che una stessa superficie o uno stesso capo venga indebitamente ammesso, per lo stesso anno civile, a beneficiare di aiuti per regimi diversi, non

compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici/capi e, in generale, ad evitare la sovrapposizione tra regimi di aiuto tra loro non cumulabili (principio del no double funding).

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto della riduzione dei pagamenti, applicato secondo le disposizioni del Reg. UE 1307/2013, vale come comunicazione di chiusura del procedimento. Pertanto, per una domanda che ha visto riconosciuta integralmente la richiesta di premio, il procedimento amministrativo si considera chiuso. Di conseguenza, la stessa domanda non può essere coinvolta in via automatica in rielaborazioni di carattere istruttorio, a meno di esplicite richieste da parte dell'Organismo pagatore ARGEA (es. segnalazione puntuale, istanza specifica di riesame, aggiornamento grafico (refresh), ridefinizione da parte dell'OP di importi unitari, aggiornamento del Registro titoli, ecc.).

5 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n.809/2014 stabilisce che "i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità".

L'articolo 28 del Reg. (UE) n. 809/2014 dispone che i controlli di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 garantiscano in particolare che:

- I criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti siano soddisfatti;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;

- che la domanda di aiuto sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità.

L'articolo 29 del reg. UE 809/2014 dispone che i controlli prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- sui titoli dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all'articolo 2, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
- relative ai titoli, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- tra i titoli e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile.

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all'art. 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 640/2014 e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 809/2014 per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovra dichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

L' ARGEA garantisce inoltre i seguenti controlli, effettuati a campione sui CAA:

1. relativi alla presenza di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni di particelle indispensabili all'erogazione dell'aiuto, al fine di accertarne l'ammissibilità;
2. relativi al corretto adempimento degli obblighi derivanti da specifici regimi di intervento.

5.1 Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC

L' Organismo Pagatore ARGEA, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, deve eseguire i seguenti controlli:

1. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
2. verifica del possesso del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
3. verifica dei requisiti richiesti per la definizione di "giovane agricoltore" e di "nuovo agricoltore" ai sensi degli artt. 30, paragrafo 11 e 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del capo IV del Reg. (UE) n. 639/2014;
4. verifica dell'unicità della Domanda Unica;
5. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
6. verifica ai sensi dell'art. 5 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 della disponibilità degli ettari ammissibili al 15 maggio dell'anno di campagna;
7. verifica della consistenza territoriale:
   a) controllo dell'esistenza della particella dichiarata;
   b) individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
   c) controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
8. verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
   a) individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macro utilizzi;

b) individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macro utilizzi;

9. controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta rispetto alla superficie grafica di riferimento;
10. verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I° e II° pilastro della PAC).

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'entità della superficie non ammessa all'aiuto può determinare riduzioni e/o esclusioni dall'aiuto.

I dati della consistenza territoriale dell'azienda sono presi in considerazione, nel controllo istruttorio previsto dal procedimento amministrativo "domanda unica", alla data del 15 maggio.

I controlli relativi alle superfici per le domande presentate in modalità grafica sono eseguiti per parcella agricola, sulla base dell'esame delle geometrie dichiarate.

Nel caso di supero di conduzione tra fascicoli grafici, la superficie dichiarata in eccesso dalle aziende (superficie sovrapposta) viene identificata ed esclusa dal pagamento, consentendo il pagamento della restante superficie.

Se il supero di conduzione si riscontra tra fascicoli alfanumerici o tra alfanumerici e grafici, l'anomalia di supero ha effetto sull'intera superficie della particella catastale, che viene esclusa dal pagamento.

La superficie dichiarata graficamente viene ritagliata sul layer delle particelle catastali che costituiscono l'isola aziendale, allo scopo di garantire l'esecuzione dei controlli sull'intero territorio nazionale, in considerazione della modalità dichiarativa della campagna 2018, nella quale la percentuale obbligatoria di dichiarazione grafica corrisponde al 75% della superficie determinata per il regime di base dell'anno precedente. Il ritaglio alfanumerico delle superfici dichiarate graficamente viene utilizzato per i controlli riferiti alle domande alfanumeriche.

Per le parcelle agricole, inoltre, viene definita la relazione con gli appezzamenti rilevati e viene effettuato il ritaglio sulle particelle catastali, per consentire l'esecuzione dei controlli del SIGC in modo compatibile con i fascicoli alfanumerici.

6 MODALITA' DI CONTROLLO

6.1 Le superfici oggetto di richiesta nella Domanda Unica

Le verifiche relative alla consistenza territoriale dell'azienda, alla titolarità di conduzione, all'eleggibilità delle superfici aziendali dichiarate raffrontate con gli usi del suolo presenti nel LPIS sono effettuate nell'ambito del fascicolo aziendale. Eventuali incongruenze sono riportate nella scheda di validazione sottoscritta dall'agricoltore. Nella domanda unica è possibile indicare soltanto superfici controllate o da verificare (dietro apposita istanza di riesame) su richiesta dell'agricoltore. Tali superfici sono la base per gli ulteriori controlli che devono essere eseguiti per giungere alla determinazione dell'importo da corrispondere. Le superfici controllate non dovranno essere più esaminate per le verifiche già eseguite, mentre le altre dovranno essere riverificate prima dell'esecuzione dei pagamenti, per stabilirne l'effettiva ammissibilità.

I dati della consistenza territoriale del fascicolo aziendale, dunque, vengono presi in considerazione nello stato in cui si trovavano al momento del rilascio della domanda unica e su di essi vengono effettuati i controlli di settore.

Per ciascuna informazione registrata a sistema nel fascicolo aziendale elettronico sono individuate:

- la fonte del dato;
- il livello di certezza/affidabilità del dato. I livelli di certezza/affidabilità utilizzati sono:
- dichiarato (informazione non sottoposta a riscontro);
- riscontrato (informazione validata tramite un riscontro documentale o tecnico);
- certificato (informazione validata tramite l'Amministrazione responsabile giuridicamente della sua certificazione);
- accertato (informazione validata attraverso un controllo ispettivo).

I dati di superficie presenti in domanda e riconosciuti dall'agricoltore sottoscrivendo la scheda di validazione del fascicolo aziendale vengono memorizzati in un DB, classificati per macro uso e, nel caso di richieste specifiche, per destinazione produttiva (a partire dalla consistenza dettagliata).

7 LA DOMANDA UNICA

L'art. 72 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda unica 2022 consente di presentare domanda per la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base**, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1307/2013:
  - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti;
  - Accesso alla riserva nazionale;
- Inverdimento, previsto dall'artt.44, 45 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Giovani agricoltori, previsto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- **Sostegno accoppiato facoltativo**, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 e attuato dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 per le seguenti misure:
  - Settore zootecnia bovina da latte:
    - ✓ Bovini da latte (art. 20, comma 1);
    - ✓ Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 5);
    - ✓ Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 8).
  - Settore zootecnia bovina da carne:
    - ✓ Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1);
    - ✓ Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione della razza (art. 21, comma 3);
    - ✓ Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)
      - ❖ Bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21, comma 7);
      - ❖ Bovini macellati (art. 21, comma 9):
        - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
        - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;

- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del Reg.(UE) n. 1151/2012.

- Settore zootecnia ovi-caprina:
  - ✓ Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
  - ✓ Capi ovini e caprini IGP macellati (art.22, comma 6).
- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):
  - ✓ Premio specifico alla soia (nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
  - ✓ Premio frumento duro (nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  - ✓ Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
  - ✓ Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
- Settore riso (art. 24);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- Settore pomodoro da industria (art. 26);
- Settore olio di oliva:
  - ✓ superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria (art.27, comma 1); superfici olivicole nelle Regioni Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3);
  - ✓ superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6).

7.1 Requisiti della domanda unica

La domanda unica è presentata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014.

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che *«Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento {UE) n. 1306/2013.*

A ciascun uso del suolo che l'agricoltore può indicare all'interno del piano di coltivazione sono stati associati tutti i possibili regimi di intervento ai quali l'uso stesso può avere accesso.

Il legame tra le coltivazioni/destinazioni produttive indicate nel piano di coltivazione e i regimi di intervento compatibili è espresso in forma matriciale (matrice prodotti-interventi).

7.2 Controlli preliminari

Le domande presentate sono sottoposte ai controlli preliminari, secondo quanto riportato nelle I.O. n. 12 del 1 luglio 2022.

Per ciascuna domanda controllata sono resi disponibili i risultati del controllo, tramite una comunicazione che contiene l'elenco degli indicatori di controllo riscontrati.

CODICE ANOMALIA	VALORE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	REGIME PICCOLI AGRICOLTORI
COP	7	RPA-DOMANDA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE INFERIORE A QUELLA DA MANTENERE	SI
P62	6	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALE NON RISPETTATA	SI
P62	8	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI NON RISPETTATA	NO

CODICE ANOMALIA	VALORE ANOMALIA	DESCRIZIONE ANOMALIA	REGIME PICCOLI AGRICOLTORI
COP	12	SUPERFICIE PRESENTE NEL REGISTRO DEI PRATI PERMANENTI E DICHIARATE CON USI DIVERSI	NO
COP	13	VARIETA' DI CANAPA ASSENTE	SI
COP	14	PRESENTI USI DEL SUOLO CHE RISULTANO CHIUSI NELLA MATRICE	SI
COP	37	PRESENTI USI DEL SUOLO GIS PARCELLA NON COERENTI CON USO SUOLO ISTANZA DI RIESAME LAVORATA	SI

7.3 Controlli istruttori

La domanda unica è presentata, secondo le prescrizioni di cui all'art.14 del Reg.(UE) n.809/2014. Di seguito sono esposte, sinteticamente, le verifiche che vengono eseguite in ottemperanza alle disposizioni unionalii nazionali al fine di valutare correttamente la richiesta di aiuto presentata dal richiedente.

Tabella 1- pista di controllo

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	IRRICEVIBILITA' DELLE DOMANDE
AGRICOLTORE IN ATTIVITA'	MANCATO ACCESSO AGLI AIUTI DIRETTI
DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO
IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE
DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI
AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI:COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI	INAMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: SUPERFICI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATIE: SUPERFICI

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI	DOMANDA IN ECCESSO PER IMEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: ALLEVAMENTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI
AMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
AMMISSIBILITA' ALL'ATIIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' ALL'ATIIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
PRESENZA/CONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE RESE	DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NON RESE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATI: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
COMPLETEZZA ESTENSIONE AZIENDALE DICHIARATA	OMESSA DICHIARAZIONE DI PARCELLE AGRICOLE
PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS
VERIFICA CAPIENZA PLAFONDS FINANZIARI	DECURTAZIONE AIUTO UNITARIO PER SUPERAMENTO DEI MASSIMALI NAZIONALI
SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART.59 COMMA 7 REG. UE 1306/2013)
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO (titoli) UTILIZZATI
INTENZIONALITA ' DELL'INADEMPIENZA	APPLICAZIONE DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'
PRESENZA SANZIONI PROVENIENTI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI
CLASSE DI PAGAMENTO AMMESSO	DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DEL CAPPING
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI OP	PROVVEDIMENTI DELL'OP

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
MANTENIMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE	OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLA PROPORZIONE DEI PASCOLI PERMANENTI

7.3.1 Indicatori di controllo

Gli esiti dei controlli vengono comunicati all'agricoltore richiedente l'aiuto, nell'ambito dell'attività di comunicazione per la partecipazione e la chiusura del procedimento amministrativo, rappresentati con degli indicatori di correggibilità o non correggibilità.

8 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE

8.1 Termini di presentazione delle domande

Domanda iniziale. Il termine per la presentazione della domanda «UNICA» all'organismo pagatore competente, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, è il 15 maggio di ogni anno, salvo proroga.

Domanda di modifica. Le domande di modifica, ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, sono presentate entro il 31 maggio di ogni anno, salvo proroga.

Presentazione tardiva della domanda iniziale. Ai sensi dell'art. 13 (1) del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario, successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio ma, non oltre il 9 giugno, (salvo la scadenza cada in giorno festivo, in tal caso, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile ovvero salvo proroga del termine). In tali casi, per ogni giorno di ritardo, si applicano le penalità come indicate nel paragrafo seguente.

Comunicazione di ritiro (totale/parziale) di domande di aiuto. Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 le domande di aiuto possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore.

Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014, per causa di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno dell'anno successivo alla campagna (**salvo la

scadenza cada in giorno festivo, in tal caso, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile ovvero salvo proroga del termine) .

***Comunicazioni di cessione di azienda*.** Ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014, le comunicazioni di cessione di azienda, pervenute oltre il termine del **9 giugno dell'anno successivo alla campagna (**salvo la scadenza cada in giorno festivo, in tal caso, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile ovvero salvo proroga del termine), sono irricevibili.

La verifica della correttezza dei termini di deposito delle domande segue le regole dettate dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

I giorni lavorativi da prendere in considerazione sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati (articolo 2, comma 2).

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo (articolo 3, comma 1).

Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo (articolo 3, comma 4).

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

1) Che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti dalla circolare di presentazione delle domande PAC per la campagna di riferimento;
2) Che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
3) Che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi (cfr. 14(1), lettera f) del Reg. (UE) n. 809/2014), qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalle circolari applicative di riferimento.

8.1.1 Proroga dei termini campagna 2022

Con le Istruzioni Operative n. 10 del 6 maggio 2022 si applica la proroga dei termini per la presentazione delle Domande.

Quindi le date di presentazione delle domande all'OP ARGEA previste per la campagna sono:

1. Domanda unica iniziale: **15 giugno 2022**;
2. Domande di conferma, subentro, recesso – regime per i piccoli agricoltori: **15 giugno 2022**;
3. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **30 giugno 2022**;
4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: può essere presentata **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore;**
5. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2023**;
6. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende); deve essere presentata non oltre il **9 giugno 2023.**

8.2 Ricevibilità

8.2.1 Domanda iniziale

Qualora la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, si applica una decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro i termini, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Per le irregolarità riscontrate è impostato il seguente indicatore:

Codice			Effetto
F05	1	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Applicazione di una decurtazione pari al 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo

La domanda annuale per l'assegnazione di diritti all'aiuto dalla riserva deve essere presentata entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 809/2014. In caso di

presentazione tardiva della domanda, si applica l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 640/2014. Ciò significa che per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine si applica una riduzione del 3% e che il ritardo non può eccedere i 25 giorni di calendario, a meno che si tratti di un caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che siano debitamente notificati alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il beneficiario o la persona da esso abilitata sia in grado di farlo.

Qualora la domanda unica contenente la richiesta di accesso alla riserva nazionale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, si applica una decurtazione dell'importo da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda nei termini, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

8.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

Per tutte le domande iniziali presentate possono essere presentate domande di modifica ai sensi dell'art.15(1) del Reg. (UE) 809/2014:

1. Senza applicazione di penalità ai sensi dell'articolo 13(3) del reg. UE 640/2014, per le domande presentate entro il **30 giugno 2022**;
2. Con applicazione di penalità ai sensi dell'articolo 13(3) del reg. UE 640/2014, per le domande presentate oltre il **30 giugno 2022 e non oltre il 11 luglio 2022**.

In ogni caso la penalità si applica sui soli interventi che comportano un aumento di premio con una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al termine ultimo di presentazione.

Nel caso in cui la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, la decurtazione dell'importo corrispondente sarà applicata alle eventuali domande di modifica presentate ai sensi dell'art.15 del Reg.(UE) n. 809/2014.

Nel caso del verificarsi sia del ritardo nella presentazione della domanda iniziale sia su quella di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, sugli interventi di pertinenza *(regimi di intervento per i quali è intervenuta una modifica in aumento)* verrà applicata la decurtazione per il numero di giorni di ritardo maggiore.

Per le irregolarità riscontrate sono impostati i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F05	01	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo
I80	01	RICHIESTA INTERVENTO IN RITARDO	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo
F05	09	DOMANDA DI MODIFICA NEI TERMINI MA CON DOMANDA INIZIALE IN RITARDO	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo

Come riportato nelle I. O. n. 10 del 16 maggio 2022, le domande di modifica presentate ai sensi dell'art. **15(2) bis del Reg. (UE) 809/2014** possono essere presentate entro il **20 luglio 2022**, senza l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 13(3) del reg. UE 640/2014.

8.2.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.

Se ARGEA ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Pertanto, le comunicazioni di ritiro parziale o totale della domanda **pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità** da parte di ARGEA **sono irricevibili.**

La comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non può comportare in nessun caso un aumento della richiesta di premio. Qualora venisse riscontrato un intervento a premio in aumento, questo verrà riconosciuto al massimo nella misura presente nella domanda precedentemente presentata.

Per le irregolarità riscontrate è impostato il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
T99	39	INTERVENTO DOMANDA ART.3 Reg.{UE) n. 809/2014 IN AUMENTO	L'intervento a premio viene riconosciuto nella misura presente nella domanda precedentemente presentata.

8.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

Gli agricoltori, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 11 del 13 giugno 2022, possono presentare una domanda unica in sostituzione di quella presentata successivamente alla sottoscrizione di una scheda di validazione del fascicolo aziendale con motivazione, a seguito della segnalazione della soluzione del problema che aveva determinato l'imprecisione della domanda e che era stato indicato nella scheda di validazione del fascicolo aziendale.

Le cause ostative ammesse sono le seguenti:

a) Incompletezza informazioni grafiche territoriali in presenza di superfici al di fuori del territorio dell'OP ARGEA;

b) irregolarità nei dati del GIS;

c) Imputazione non corretta dati di eleggibilità.

Alla nuova domanda non sono applicate sanzioni ai sensi dell'articolo 77 del reg. UE 1306/2013.

8.2.5 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

La normativa comunitaria ammette deroghe alle norme di gestione della PAC, nei casi di "forza maggiore" e di "circostanze eccezionali" previsti dall'art. 2, par. 2 del Reg. UE 1306/2013,

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In tali casi, sebbene l'agricoltore non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dell'art. 2(2) del reg. (UE) n. 1306/2013, viene riportata nella tabella seguente:

Fattispecie	**Documentazione obbligatoria**	**Allegati**
a) decesso del titolare	**A. successione legittima** 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria **o, in alternativa:** 3. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente; *inoltre, nel caso di coeredi:* 4. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; **o, in alternativa:** 5. nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6. Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
	B. Successione testamentaria 7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante	
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale **oppure** 2. dichiarazione sostitutiva indicante la lunga degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale	copia della domanda di aiuto di riferimento
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato **o, in alternativa:** 2. certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da: 3. perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Oppure 4. Certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.	copia della domanda di aiuto di riferimento
d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	
e.1) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico	1. Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati all'evento calamitoso eventualmente accompagnato da:	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
	2. Perizia asseverata rilasciata da veterinario iscritto all'ordine, in originale.	
e.2) fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario	1. Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, colture e superfici interessati all'evento calamitoso eventualmente accompagnato da: 2. perizia asseverata rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale oppure 3. Certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia	copia della domanda di aiuto di riferimento
f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda	A) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio 1) Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio. B) Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole 2) Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore	copia della domanda di aiuto di riferimento

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alla fattispecie e.1) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore ARGEA ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti.

Il CAA, al quale è presentata la comunicazione, provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

L'assenza di una comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 in caso di decesso del titolare della domanda viene segnalata con apposito indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F47	01	ASSENZA COMUNICAZIONE AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N.640/2014 PER INTESTATARIO DECEDUTO	Segnalazione

8.2.6 Comunicazione errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014

Gli agricoltori possono presentare una ***comunicazione di correzione di errori palesi*** *ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014*, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione, una volta approvata da ARGEA, sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

Gli errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

Le casistiche di errori palesi non sono espressamente codificate dalla normativa comunitaria.

In ogni caso, non sono considerati errori palesi le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori.

Qualora la comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile.

8.3 Irricevibilità

Le domande iniziali della Domanda Unica pervenute oltre il **11 luglio 2022** sono irricevibili.

Le **domande di conferma, subentro e recesso** relative al regime per i piccoli agricoltori pervenute oltre il **11 luglio 2022** sono irricevibili.

Qualora la domanda sia stata presentata con un ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto (titoli) è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 sono regolamentate secondo quanto descritto nel precedente paragrafo

Le comunicazioni di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art.3 del Reg. (UE) n.809/2014 pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale/ totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di Argea sono irricevibili.

Per le irregolarità riscontrate è impostato il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F05	2	DATA RICEZIONE DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

La domanda di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) N. 1307/2013, presentata sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica, se pervenuta oltre il **11 luglio 2022**, è irricevibile.

9 IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

L'identificazione delle aziende agricole viene effettuata presso l'Anagrafe Tributaria, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale.

L'identificazione dell'azienda agricola avviene all'atto della costituzione del fascicolo aziendale. Non è possibile presentare una domanda se il relativo fascicolo aziendale non è stato costituito.

9.1 Beneficiari deceduti

Le domande intestate a soggetti deceduti, in assenza di comunicazione ai sensi dell'art. dell'art.4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali), devono avere l'attribuzione di una anomalia bloccante ai fini del pagamento ed essere quindi ESCLUSE. La domanda resta valida.

E' impostata la seguente anomalia:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
A10	05	INTESTATARIO DECEDUTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
A10	06	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
A10	07	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

È a cura degli eredi la presentazione di una comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg.(UE) n. 640/2014 per subentrare nei pagamenti cui avrebbe diritto il de cuius. Tale possibilità è consentita solo nel caso di intestatario deceduto successivamente alla presentazione della Domanda Unica.

10 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

Il produttore agricolo che richiede aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto previsto nell'ambito dei pagamenti diretti, può presentare una sola domanda per campagna.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che riportano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica, anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. Non devono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo della molteplicità, le domande di modifica previste e le comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 (correzione e adeguamento di errori palesi), dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (forza maggiore e circostanze. eccezionali) e dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) e validate dall'Organismo pagatore.

Per le domande rilevate come multiple, presentate all'OP non ammissibili al pagamento, è impostata la seguente anomalia:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Per le domande rilevate come multiple, presentate presso OP diversi e non ammissibili al pagamento, è impostata la seguente anomalia secondo le indicazioni del Coordinamento degli OP:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
C10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Qualora l'agricoltore richiedente abbia presentato anche una richiesta per la *MISURA 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli,* che prevede l'erogazione di un sostegno per l'abbandono dell'attività agricola (ai sensi degli artt. 20, lettera a) punto iii) e 23 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e Allegato II, comma 5.3.1.1.3), la Domanda Unica è ritenuta inammissibile al pagamento

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F87	01	RICHIEDENTE INTERESSATO DALLA MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI	La domanda non può essere ammessa al pagamento

11 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA

11.1 Firma

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore agricolo.

La domanda per la quale si riscontra la mancata apposizione della firma del produttore in calce è nulla.

Se non viene rilevata la presenza della firma, è impostato il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F03	01	DOMANDA (INIZIALE O MODIFICA) NON FIRMATA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

11.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 907/2014 e dall'art. 5, comma 5-bis, della Legge 11 novembre 2005 n. 231, l'Argea dispone il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Pertanto, l'indicazione del codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica in maniera univoca il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come condicio iuris per la definizione del procedimento amministrativo di pagamento dell'aiuto stesso.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

1. che il codice IBAN identificativo del conto corrente sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
2. che il conto corrente sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'Organismo pagatore.

Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l'aiuto, comportano l'esclusione dall'aiuto per l'impossibilità di eseguire il versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell'Organismo pagatore dopo la scadenza del termine ultimo per il pagamento (30 giugno dell'anno di campagna).

Nel caso di Conti correnti pluri-dichiarati sono ammissibili al pagamento le domande dei produttori per i quali, all'interno del fascicolo, sono stati ritenuti utilizzabili i conti ai fini del pagamento.

Va verificata la presenza di tali coordinate per il pagamento e in assenza di queste sono impostati i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
M01	01	INCOMPLETEZZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	02	INCONGRUENZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	04	MANCATA INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	05	CONTO CORRENTE BANCARIO CHIUSO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
M01	06	CONTO CORRENTE NON VALIDO PER IL PAGAMENTO	Non è possibile da re corso al pagamento della domanda
M01	07	CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	08	CONTO CORRENTE CON PLURI-DICHIARANTI	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	B1	CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
PKO	01	PRESENZA PAGAMENTI RESTITUITI ALL'OP	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

11.3 Agricoltori in attività

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA 2018 n. 49236 del 8 giugno 2018.

il controllo viene effettuato a livello di Sistema Integrato di Gestione e Controllo e produce i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
AG	01	AGRICOLTORE NON ATTIVO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
AG	02	CONTROLLO DI AGRICOLTORE ATTIVO IN CORSO DI COMPLETAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

12 ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

12.1 Documentazione Antimafia

Modalità di controllo ed erogazione entro il 15 ottobre 2022

Le Istruzioni Operative ARGEA n.1 del 11.02.2022 e n. 6 del 12.03.2021 riportano talune semplificazioni delle procedure di acquisizione della documentazione antimafia necessaria ai fini dell'erogazione degli aiuti, introdotte dal legislatore a causa della pandemia da Covid-19.

In particolare, con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, è stato

disposto transitoriamente, fino al 31.12.2021 quanto segue, in tema di "verifiche antimafia e protocolli di legalità" (art. 3):

"Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale delCOVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34."

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei seguenti termini: *"Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati … omissis …".*

Pertanto, la regola di urgenza dei pagamenti di cui all'art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, che prevede la possibilità di procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, in assenza dell'informazione antimafia e, come riportato dalla circolare di AGEA Coordinamento n. 2 del 19 gennaio 2022, "ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA", continua ad applicarsi alle liquidazioni riguardanti i regimi di aiuto nell'ambito del FEAGA e del FEASR fino al 30 giugno 2023.

A tal proposito, è importante attenersi a quanto precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018 nel punto in cui "si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva".
Infine, l'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così modificato il codice antimafia:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

Perciò, in applicazione del citato articolo 83, comma 3-bis, nel caso di aziende che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a € 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei, mentre nel caso di erogazione di fondi statali si applica la soglia di € 5.000 per l'acquisizione della comunicazione antimafia.
Inoltre, in applicazione del citato articolo 91, comma 1-bis, l'informazione antimafia è sempre richiesta:
- nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

- su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

L'agricoltore dovrà sottoscrivere presso il CAA stesso l'autodichiarazione, che dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale. Il CAA dovrà inserire nel SIAN l'autodichiarazione in formato immagine.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

1. che l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000 Euro;
2. che i terreni agricoli e zootecnici richiesti a premio siano di concessione demaniale a perscindere dall'importo

3. che per i punti 1 e 2 sopra indicati, la dichiarazione sostitutiva sia presente, valida e associata all'atto amministrativo, nel fascicolo aziendale;
4. che l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa.

La mancanza del requisito di cui al punto 3) sopra riportato comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'Organismo pagatore.

L'Amministrazione accetta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma1 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 (pendenza di procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011).

Qualora pervenga una informazione positiva, cioè qualora sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. 159/2011 o sussistano i tentativi di infiltrazione mafiosa, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto.

Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto all'aiuto (art. 67, comma 2 del D.lgs. 159/2011).

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria.

Le domande per le quali la dichiarazione sostitutiva sia presente e valida nel fascicolo aziendale, sono ammissibili e si procede al pagamento sotto condizione risolutiva. Rispetto a ciascun pagamento corrisposto a seguito di tale condizione, si procede all'invio dell'apposita comunicazione alle aziende interessate.

Modalità di controllo ed erogazione a decorrere dal 16 ottobre 2022

L'ARGEA con le Istruzioni Operative n.19 del 14 ottobre 2022 ha disposto il ripristino, a decorrere dal 16 ottobre 2022, delle modalità ordinarie di acquisizione della stessa documentazione, di cui all'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.
Il ripristino della procedura ordinaria impone l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia e consente di eseguire i pagamenti sotto

condizione risolutiva, in assenza di informazione antimafia, decorso il termine di 30 giorni dall'inserimento della richiesta nella banca dati.

Sintesi dei codici diagnostici:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F01	01	INFORMAZIONE ANTIMAFIA CHE ATTESTI LA PRESENZA DI CAUSE DI DIVIETO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
F01	02	INFORMAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA PER IMPORTI > 25.000,00 IN PRESENZA DI RICHIESTA DA PARTE DELL'OP	Segnalazione
F01	03	ASSENZA INFORMAZIONE ANTIMAFIA E PRESENZA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE	Segnalazione
F01	06	ASSENZA AUTODICHIARAZIONE PER RICHIESTA INFORMAZIONE ANTIMAFIA PER IMPORTI RICHIESTI> 25.000,00 EURO.	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
F01	08	RILEVATA INFORMAZIONE ANTIMAFIA SCADUTA	Segnalazione
F01	09	AUTODICHIARAZIONE VALIDA E RICHIESTA DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA PRESENTATA DA ALMENO 30/45 GG.	Segnalazione
F01	10	RILEVATA INFORMAZIONE ANTIMAFIA IN SCADENZA	Segnalazione
F01	11	PAGAMENTO SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE IN ATTESA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
F01	14	NEL FASCICOLO NON ESISTE DICHIARAZIONE MA ESISTE DOCUMENTAZIONE VALIDA	Segnalazione

12.2 Documento di riconoscimento

Va verificata la presenza nel fascicolo aziendale di un documento di riconoscimento in corso di validità, rispetto alla data di rilascio della domanda. Nel caso di produttori agricoli che abbiano provveduto a rinnovare il documento di riconoscimento successivamente alla data di presentazione della domanda, viene verificato che tale rinnovo sia avvenuto entro 6 mesi dalla data di rifascio della domanda stessa. In questo caso, non viene segnalata l'anomalia

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F04	01	ASSENZA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

13 IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE

I controlli relativi all'identificazione delle parcelle agricole vengono effettuati all'interno del Fascicolo Aziendale attraverso l'analisi grafica delle porzioni di territorio interessate dalle richieste di aiuto e la conseguente determinazione delle anomalie grafiche.

Il colloquio bilaterale tra il settore Fascicolo e la Domanda Unica consente di determinare una superficie potenzialemente ammissibile ai fini del pagamento.

La definizione di anomalia grafica parte dall'individuazione e classificazione di tutte le porzioni di territorio che sono presenti nella consistenza territoriale grafica e che vengono interessate da una o più delle seguenti cause di ineleggibilità, individuabili principalmente a livello di conduzione e/o di uso del suolo:

FA - variazioni nella conduzione

Nel Fascicolo Aziendale "Alfanumerico" (FA), le variazioni nella conduzione possono essere così classificate:

- "Errore materiale" - conduzione di una superficie inclusa per errore nel FA.
- "Rescissione" - viene anticipata la data di scadenza di un contratto e, conseguentemente, la data di fine conduzione di una superficie presente all'interno del FA collegata al contratto.
- "Vendita", viene chiusa la conduzione di una superficie condotta in proprietà all'interno del FA.

FA - presenza di anomalie nella conduzione

Nel Fascicolo Aziendale "Alfanumerico" (FA), le anomalie nella conduzione possono essere così classificate:

- "P11-01", cedente deceduto in data precedente alla registrazione del contratto di conduzione
- "P11-02, 03", particella bloccata dalla Guardia di Finanza
- "P11-04", particella bloccata dall'agenzia governativa ANBSC - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- "P11-07", particella bloccata a seguito di comunicazione da parte di ISMEA

Rientrano nell'insieme delle anomalie di conduzione anche le seguenti, scaturite dai controlli di secondo livello:

- "DD11", Documento (giustificativo di superfici oggetto di richiesta di aiuti) assente nel fascicolo
- "DD12", Documento (non correlato a superfici) assente nel fascicolo

- "DD14", Documento (giustificativo di particelle non presenti nel campione di controllo) non idoneo
- "PP01", Documentazione insufficiente – non conformità 1
- "PP02", Documento non idoneo – non conformità 2
- "PP03", Particella non giustificata da alcun documento – non conformità 3
- "PP04", Documento non idoneo: generalità dei soggetti coinvolti
- "PP05", Documento non idoneo: estremi catastali delle particelle
- "PP06", Documento non idoneo: superficie catastale
- "PP07", Documento non idoneo: durata del rapporto di conduzione
- "PP08", Documento non idoneo: data e firma dei contraenti
- "PP09", Documento non idoneo: richiamo alle sanzioni previste e richiamo decadenza dei benefici
- "PP10", Documento non idoneo: registrazione del documento

FAG - presenza di superi

Nel Fascicolo Aziendale Grafico (FAG), i superi sono determinati dalla sovrapposizione, sulla medesima porzione di territorio, di isole aziendali presenti nella consistenza territoriale di diverse aziende.

E' considerata, per la restituzione delle informazioni fornite al settore, il rientro o meno della superficie in supero, nella tolleranza tecnica (perimetro parcella * 1,5 * dimensione pixel, max 1 ha)

FAG - variazioni nell'uso del suolo

Nel Fascicolo Aziendale Grafico (FAG), le variazioni nell'uso del suolo possono essere così classificate:

- "Refresh", consente una determinazione dell'uso del suolo più recente rispetto al momento in cui è stata presentata la DU.
  Il refresh preso a riferimento sarà l'ultimo disponibile per la campagna in esame;
- "Istanza di riesame aperta", determina la presenza nel FAG al momento della presentazione della DU di un uso del suolo dichiarato ma con un dato territoriale non ancora verificato;
- Zone PLT dichiarate ma con un dato territoriale non ancora verificato, in particolare per le pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale - PLT, che vengono

dichiarate con il prodotto 218, la superficie considerata è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 70% (var. 019) oppure 50% (var. 009); tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta;

DU - Presenza di anomalie settoriali rilevate sulla superficie

Nella Domanda Unica, le anomalie rilevate che influiscono sulla determinazione della superficie grafica possono essere così classificate:

Regime di pagamento richiesto	Livello di controllo	Ambito del controllo	Indicatori di controllo		
			codice		descrizione
Pagamento Aiuto di Base - Reg. (UE) 1307/2013 Titolo III					
	Uso del suolo	INAMMISSIBILITA' DEI TITOLI	MAN	01	Mantenimento - Soggetto non detentore dell' allevamento
	Uso del suolo			02	Mantenimento -Carico UBA non rispettato, allevamento nel comune o limitrofo
	Uso del suolo			03	Mantenimento -Carico UBA non rispettato, allevamento in comune non limitrofo
	Uso del suolo		MPT	01	Mantenimento sup. pratiche tradizionali - Soggetto non detentore dell' allevamento
	Uso del suolo			02	Mantenimento sup. pratiche tradizionali - Carico UBA non rispettato, allevamento nel comune o limitrofo

Regime di pagamento richiesto	Livello di controllo	Ambito del controllo	Indicatori di controllo		
			codice		descrizione
	Uso del suolo			03	Mantenimento sup. pratiche tradizionali - Carico UBA non rispettato, allevamento in comune non limitrofo
Pagamento per il Sostegno Accoppiato facoltativo - Reg. (UE) 1307/2013 art.52	Uso del suolo	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	SAS	01	intervento richiesto in zone non ammissibili
	Uso del suolo		SAS	02	uso del suolo non ammissibile per l'intervento richiesto
	Uso del suolo		US6	01	intervento / prodotto incongruente o assente
	Uso del suolo		US6	02	copertura del suolo naturale, incompatibile con colture permanenti
	Uso del suolo		US6	04	canapa varieta' assente

Le cause di ineleggibilità legate ad anomalie di fascicolo e descritte ai punti precedenti, possono essere risolte nel seguente modo:

1. Riaprire in lavorazione la consistenza territoriale
2. Risolvere l'anomalia rilevata
3. Consolidare la consistenza territoriale
4. Creare e consolidare il PCG
5. Creare una nuova scheda di validazione

Nel caso di Anomalia relativa al refresh sarà possibile presentare una istanza di riesame, secondo quanto stabilito in ambito procedure "refresh"

Le cause di ineleggibilità legate alle anomalie settoriali DU, laddove siano correggibile, ed in particolare si fa riferimento a quelle di mantenimento, possono essere risolte con un intervento nella Banca dati Zootecnica (BDN) per l'inserimento/modifica delle informazioni mancanti

Dall'analisi della parcella dichiarata e dalla conseguente determinazione delle anomalie grafiche sopra descritte, viene individuata una parcella "decurtata", che è il risultato della decurtazione applicata alla parcella originiaria a cui vengono sottratte graficamente tutte le porzioni di territorio ritenute ineleggibili per una o più delle cause sopra indicate.

In questa fase sono previsti gli indicatori descritti di seguito:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
SGR	07	SUPERFICIE PARCELLA DECURTATA A SEGUITO DI ISTRUTTORIA GRAFICA	segnalazione
SGR	13	SUPERFICIE PARCELLA IN SOVRAPPOSIZIONE GRAFICA RIENTRANTE IN TOLLERANZA MISURAZIONE	segnalazione

Come già descritto, i superi sono determinati dalla sovrapposizione, sulla medesima porzione di territorio, di isole aziendali presenti nella consistenza territoriale di diverse aziende e vengono individuati nel Fascicolo grafico. Per facilitare l'individuazione di tali superfici viene impostato, nella Domanda Unica, un ulteriore indicatore, che è in ogni caso riconducibile alla decurtazione della superficie applicata a livello di istruttoria grafica eseguita nel fascicolo.

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
N21	01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	Bloccante la superficie in eccedenza

Viene inoltre verificata la compatibilità del suolo con le colture permanenti.

Codice	Descrizione	Effetto dell'Indicatore	Codice
US6	02	COPERTURA DEL SUOLO NATURALE, INCOMPATIBILE CON COLTURE PERMANENTI	Bloccante per il pagamento dell'aiuto

L'esito dell'istruttoria grafica della domanda è ricalcolato ogni volta che sul Fascicolo aziendale e/o nell'ambito settoriale si verifichi un evento che produca l'accensione o lo spegnimento di una segnalazione, anche se ciò accadesse dopo il rilascio della domanda.

Nel caso di procedimento amministrativo chiuso (a seguito di riconoscimento dell'importo richiesto o di comunicazione di chiusura del procedimento) la rielaborazione viene effettuata solo a seguito di richiesta dell'ARGEA.

14 AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI

14.1 Destinazioni colturali

Nel caso del sostegno accoppiato facoltativo, richiesto ai sensi dell'art. 19 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, per le destinazioni colturali che prevedono l'indicazione della varietà, viene effettuato un controllo di presenza e di congruenza con l'uso del suolo.

Se i valori riscontrati risultano non congruenti o non indicati, viene impostato il valore seguente:

RESPONSABILE	SETTORE	ANOMALIA			ANOMALIA CORREGGIBILE	ANOMALIA COMUNICABILE	APPLICABILITA'			EFFETTO DELL'ANOMALIA
		CODICE		DESCRIZIONE			DOMANDA CAMPIONE	DOMANDA NON CAMPIONE	DELLE PENALITA'	
OP	PD	US6	01	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	NO	SI	SI	SI	SI	esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili

14.2 Demarcazione degli aiuti tra il I e il II pilastro PAC

La normativa comunitaria che dispone la corresponsione degli aiuti diretti, richiede che venga applicata una demarcazione rispetto alle misure di intervento che prevedono la corresponsione di premi relativamente ai programmi di sviluppo rurale.

Il pagamento dell'aiuto è ammissibile solo nell'ambito dei pagamenti diretti (Domanda Unica).

Pertanto, il settore Sviluppo Rurale procede al blocco del pagamento per i beneficiari che, avendo effettuato richiesta di ammissione al sostegno accoppiato facoltativo, ai sensi dell'art. 19 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, risultassero aver presentato anche una domanda nell'ambito dello Sviluppo Rurale stesso. In tal caso il settore Sviluppo Rurale procede alla segnalazione con creazione di anomalia di intervento. Tale regola si applica in tutti gli altri casi in cui la Regione ha indicato la necessità di effettuare la DEMARCAZIONE tra gli aiuti.

15 REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica 2018 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013:**
  - ✓ Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
  - ✓ Accesso alla riserva nazionale
  - ✓ Inverdimento
  - ✓ Giovani agricoltori
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 per misure quali:**
  - ✓ Settore zootecnia bovina da latte
    - Bovini da latte (art.20, comma 1)
    - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
    - Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9)
  - ✓ Settore zootecnia bovina da carne
    - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
    - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
    - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
    - Bovini macellati (art. 21, commi 7, 8 e 9)
      - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;
      - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
      - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
      - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
      - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012
  - ✓ Settore zootecnia ovi-caprina:
    - Agnelle da rimonta (art.22, comma 2)
    - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7)
  - ✓ Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
    - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)

- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
- Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

✓ Settore riso (art. 24);

✓ Settore barbabietola da zucchero (art. 25);

✓ Settore pomodoro da industria (art.26);

✓ Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art.27, comma 6).

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che *«Il beneficiario tenuto o rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dogli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE} n. 1306/2013».*

In attuazione del DM 16 novembre 2017 n. 4259 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro. L'Organismo Pagatore ARGEA è competente all'erogazione di tale aiuto, con le modalità stabilite in apposite Istruzioni Operative.

15.1 Regime di Base ai sensi del titolo III capo I del Reg. (UE) 1307/2013

15.1.1 Diritti all'aiuto (titoli)

Ciascun diritto agli aiuti può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, contenente *Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per ettaro ammissibile si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

   L'articolo 5 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

   a. non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;

   b. non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;

   c. consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

   a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

oppure

c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1) che il richiedente sia un agricoltore in attività;
2) che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
3) che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio della campagna ;
4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, DM 7 giugno 2018, n. 5465;
5) che siano rispettati I criteri di mantenimento delle Superfici descritti nel par. 15.1.2;
6) che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 1307/2013 e, in particolare:
    a. che le superfici investite a cedui a breve rotazione prevedano un turno di taglio non superiore agli 8 anni;
    b. che le superfici dichiarate ai sensi dell'art. 32 lett. b):
        i. siano state dichiarate e ritenute ammissibili in una Domanda Unica nel 2008;
        ii. siano state ricomprese in un Piano di Sviluppo Rurale e questo sia in essere;

7) Che le superfici coltivate a canapa ai sensi dell'articolo 32(6) del regolamento (UE) n. 1307/2014 rispettino l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17{7) del Reg. UE 809/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 45 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo e che l'agricoltore richiedente:
    a. utilizzi le varietà ritenute ammissibili;
    b. abbia fornito all'OP ARGEA le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE, inserendole nel fascicolo cartaceo della domanda, depositato presso il CAA delegato;
    c. abbia dato indicazione dei quantitativi di sementi utilizzate (kg/ha)
8) Che abbia diritto a attivare diritti all'aiuto (titoli), come risultante dal Registro Nazionale Titoli. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 del reg. UE 639/2014, i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento di base;
9) Che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I o per II pilastro della PAC, ritenuti incompatibili.

Nel caso in cui l'estensione aziendale e la superficie della parcella richiesta all'aiuto siano inferiori ai precedenti limiti vengono accesi le seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella

15.1.2 Controlli amministrativi di mantenimento

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2, parag.1 lett. a) e art. 2, parag.1 lett. b) del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la pratica colturale effettuata per garantire il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. L'allegato 3 alle Istruzioni Operative Argea n. 15 del 31 agosto 2022 riepiloga le pratiche dichiarabili per ogni tipologia di occupazione del suolo.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del Reg. (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro.

Le disposizioni del DM vanno integrate con le disposizioni regionali eventualmente adottate a modifica dei criteri fissati dallo stesso.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Il pascolamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali, di cui all'art. 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 639/2014, e sulle superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

L'articolo 4 comma 7 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della regione o provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

15.1.2.1 Verifica superfici seminabili

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede I seguenti controlli:

- Che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

15.1.2.2 Verifica prati permanenti per i quali è stata dichiarata attività di pascolamento

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede I seguenti controlli:

a. il richiedente deve risultare detentore di un allevamento attivo presso BDN anteriormente all'inizio del pascolamento; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 7, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN;

b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti:

   i. nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:

      - il concetto di consistenza media prevede che il capo venga contato in base alla effettiva presenza del capo nell'allevamento. (es. se è presente 1 mese viene contato per 1/12)
      - la verifica si esegue rapportando la consistenza media annuale delle diverse tipologie di animale convertita in UBA alla superficie a pascolo compresa nel comune o nel comune limitrofo
      - ai fini della determinazione del carico UBA vengono considerati i seguenti generi: Ovini e Caprini di età superiore ai 12 mesi, Bovini, Bufalini, Equini per le classi 6-24 e oltre 24 mesi, solo per i Bovini e Bufalini vengono considerati anche i capi nella fascia di età tra 0 e 6 mesi:

   ii. in comuni non limitrofi alle superfici pascolate;

      - la verifica si esegue rapportando il numero degli animali condotti al pascolo (identificato da apposito codice) ove sono ubicate le superfici a prato permanente, convertito in UBA (desunto dalla BDN dai modelli 4), in considerazione degli effettivi giorni di pascolamento alla superficie a pascolo oltre il limitrofo

- nello specifico attraverso i servizi (WS) resi disponibili dalla BDN si verifica il numero dei capi del titolare della domanda che hanno effettivamente pascolato sui "codici pascoli" attivi sulle superfici interessate e il numero dei giorni di pascolamento
- Ai fini della determinazione del carico UBA i giorni di pascolamento devono essere proporzionati al carico dell'intero anno.
- l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo. Il carico UBA/ha per anno si ritiene correttamente applicato se risponde alle seguenti condizioni:

Base normativa:	Applicazione	Carico UBA/ha	Giorni di pascolamento
Articolo 4 del DM 7 giugno 2018, n. 5465	Territorio nazionale, se non diversamente disposto dalla Regione / Provincia Autonoma	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni

La località di pascolamento è identificata sulla base delle informazioni presenti nella BDN di Teramo.

Le superfici rispetto alle quali *viene* controllato il mantenimento sono considerate al netto delle eventuali tare.

Secondo quanto disposto dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 4 è prevista la possibilità che la Regione / Provincia Autonoma possa prevedere deroghe ai requisiti dei controlli, le modalità di comunicazione, sono stabilite dall'organismo di coordinamento, a norma dell'art. 30 dello stesso DM. In questo caso per le verifiche è presa a riferimento la Regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora le superfici aziendali si estendano su più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione/Provincia Autonoma per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, ai criteri fissati dalla normativa nazionale.

Le verifiche descritte vengono applicate sulle domande non campione demandando al controllo in loco la verifica del pascolamento per le domande sottoposte a controllo oggettivo.

In corrispondenza delle domande che non rispettano il requisito di compatibilità territoriale viene generato un indicatore bloccante sulle superfici interessate:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
MPT	01	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia
MPT	02	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON RISPETIATO,ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia
MPT	03	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO LIBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia
MAN	01	MANTENIMENTO - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia
MAN	02	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia
MAN	03	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l'anomalia

Sulle superfici a prato permanente vengono applicate le tare come previste nel Catalogo matrice DU 2022.

I controlli istruttori previsti dalla circolare AGEA 2019 PROT. N. 33785 sono eseguiti nell'ambito delle verifiche effettuate per il fascicolo aziendale. Gli indicatori di controllo rilevati dal **fascicolo** che hanno effetto **sull'istruttoria grafica** della domanda unica sono i seguenti:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
PLT	1	SUPERFICIE NON PRESENTE NEL SIPA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla superficie
PLT	2	TARA INCONGRUENTE CON QUANTO PRESENTE NEL SIPA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
			richiesti sulla superficie per la differenza della tara eccedente

15.1.2.3 Verifica prati permanenti per i quali non è stata dichiarata attività di pascolamento

Le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali per le quali l'agricoltore dichiara attività di mantenimento diverse dal pascolamento e le superfici a prato permanente con tara per le quali l'agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale o sfalcio meccanizzato sono ritenute come non mantenute e, pertanto, non sono ammissibili.

Sulle superfici a **prato permanente con Tara** (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) per le quali non è stata dichiarata l'attività di pascolamento, occorre verificare la presenza e congruenza della documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività effettuata; in particolare:

a. **nel caso sia stato indicato come criterio di mantenimento lo 'Sfalcio Manuale'** :

- foto georiferite
- In caso di lavori eseguiti da terzi, fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento, unitamente alla dichiarazione dettagliata resa dal fornitore dei servizi
- Nel caso non ci siano allevamenti aziendali, dichiarazione sulla destinazione del foraggio

b. **nel caso sia stato indicato come criterio di mantenimento la 'Pratica colturale volta al miglioramento del pascolo'** :

- Nel caso il miglioramento sia effettuato mediante **Piani di miglioramento**:
  I. verifica che il piano di miglioramento sia stata inserito nel fascicolo elettronico entro il 30 luglio dell'anno di campagna;
  II. verifica che la relazione asseverata da un tecnico abilitato sia stata inserita nel fascicolo elettronico entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla campagna;
- Nel caso il miglioramento sia effettuato mediante **Infittimento**:
  I. verifica che la documentazione per l'infittimento sia stata inserita nel fascicolo elettronico entro il 15 ottobre dell'anno di campagna.

Per le superfici a prato permanente per le quali non è stato indicato alcun criterio di mantenimento e quindi è stata modificata la destinazione (Ai fini dell'articolo 4 del reg. UE n. 639/2014, si rammenta che il mancato mantenimento corrisponde ad una variazione di destinazione del prato permanente, che da "uso agricolo" diviene "uso non agricolo":

In questi casi occorre verificare che la modifica sia stata autorizzata da AGEA secondo le disposizioni dell'articolo 14, comma 3 del D.M. 7 giugno 2018.

15.1.2.4 Verifica superfici a colture permanenti

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede I seguenti controlli:

a. Che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. In particolare:

    i. Boschi cedui a rotazione rapida:

        1. Verifica che le specie siano quelle indicate dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. d): pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna

        2. Che sia rispettato il turno di taglio di 8 anni

    ii. Impianti di colture micorrizate:

        1. Verifica che tali colture non siano dichiarate in superfici boscate

    iii. Castagno da mensa

        1. Verifica che le piante siano classificate nel GIS quali colture permanenti

15.1.3 Esercizio di attività non agricola su superfici ammissibili

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce, all'articolo 5 comma 5 *«sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva*

all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

a) *non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;*
b) *non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;*
c) *consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.»*

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede i seguenti controlli:

1) Che la documentazione comprovante sia presente nel fascicolo aziendale;

2) Che l'effettivo utilizzo delle superfici in causa sia coerente con le dichiarazioni rilasciate.

15.1.4 Canapa - presenza/congruenza allegati obbligatori

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" di campagna;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n.809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg.{UE) n. 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse ad ARGEA entro il 30 giugno di ciascun anno, inserendole nel fascicolo cartaceo della domanda, depositato presso il CAA delegato.

L'OP deve mettere a disposizione copia della domanda, ed un elenco dei produttori interessati, alle Autorità di pubblica sicurezza sul territorio e all'organismo incaricato per le analisi del prodotto.

Le superfici investite a canapa vengono sottoposte a tutti i controlli di superficie ed in particolare, per i controlli formali, alla verifica della presenza e congruenza delle etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Le verifiche effettuate impongono l'indicazione delle seguenti segnalazioni:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F30	01	ASSENZA DI CARTELLINI VARIETALI PER LA CANAPA	Esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili
US6	04	VARIETA' CANAPA ASSENTE	Escude la particella dal computo delle superfici ammissibili

15.1.5 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) all'aiuto

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nei paragrafi precedenti comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19bis del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 4 del Reg.(UE) n. 640/2014.

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19bis del Reg.(UE} n. 640/2014.

I diritti all'aiuto (titoli) utilizzati saranno individuati sulla base della superficie determinata.

15.1.6 Richiesta attivazione dei titoli

I titoli presenti nel portafoglio titoli del richiedente all'interno del registro nazionale titoli si considerano richiesti fino a copertura della superficie ammissibile condotta e presente all'interno della scheda di validazione del fascicolo aziendale sottoscritta dall'agricoltore e utilizzata come base dichiarativa per la domanda unica.

15.1.7 Calcolo del valore dei titoli per il pagamento del regime di base

Il pagamento dell'aiuto di base viene effettuato sulla base del valore attribuito da parte del Registro Titoli.

Si applicano, altresì, i criteri illustrati al par. 5 della circolare AGEA n. 99290 del 20 dicembre 2018 e di seguito esposti.

L'aiuto da corrispondere per i titoli utilizzati deve essere calcolato sulla base di un criterio di valore medio.

La procedura di calcolo del valore medio ponderato calcolato esclusivamente nell'ambito dei titoli detenuti è la seguente:

*(n. titoli * superficie associata ai titoli * valore titoli) / (superficie complessiva associata ai titoli)*

Il "valore dei titoli" da utilizzare in tale algoritmo corrisponde al valore del titolo in Euro/ha e non al valore nominale del titolo stesso.

La determinazione dell'importo ammissibile viene effettuata a valle della procedura di seguito descritta:

1. verifica del numero di titoli per i quali è stata richiesta l'attivazione;
2. verifica delle superfici determinate (cfr. paragrafo 9.1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427);
3. calcolo della differenza tra le superfici associate ai titoli di cui al punto 1 e le superfici determinate di cui al punto 2;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: (superficie punto 4/superficie punto 3) *100;

6. verifica della classe di esito nella quale si ricade (cfr. Tabella 2 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427).

L'importo ammissibile corrisponde alla superficie determinata, a valle dell'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni, moltiplicata per l'importo medio.

Nell'ambito delle verifiche di ammissibilità vengono gestiti i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
T99	40	TITOLI IN ANOMALIA DA REGISTRO TITOLI	Non è possibile dare corso al pagamento dei titoli
TO	B4	RIDUZIONE DEL VALORE UNITARIO DEI TITOLI	Segnalatore

15.1.8 Individuazione dei titoli utilizzati

Dopo aver calcolato la superficie determinata, i titoli utilizzati vengono individuati sulla base dei criteri previsti dall'art. 31, par. 1, lettera b), del Reg. (UE) n.1307/2013.

Se la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali titoli debbano essere versati nella riserva nazionale, si prende in considerazione la superficie determinata abbinandola ai titoli aventi il valore più alto.

Se per due anni consecutivi la superficie determinata non consente l'utilizzo di tutti i titoli presenti nel portafoglio titoli dell'agricoltore, ai sensi del citato art. 31, par. 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli di valore più basso sono riversati nella riserva nazionale.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

l'agricoltore possiede due ettari di superficie ammissibile ed i seguenti titoli PAC:

- titolo n. 1 del valore di € 1.500,00;
- titolo n. 2 del valore di € 1.500,00;
- titolo n. 3 del valore di € 800,00.

Nella campagna 2015, avendo due ettari di superficie ammissibile, l'agricoltore riceve il pagamento dei titoli n. 1 e 2 di maggior valore. Se le condizioni nella campagna 2016 rimangono immutate, l'agricoltore riceve nuovamente il pagamento dei titoli n. 1 e 2 ed il titolo n. 3 è riversato nella riserva nazionale. La restituzione alla riserva nazionale può pertanto essere evitata acquisendo ulteriore

superficie ammissibile per consentire fa copertura integrale di tutti i titoli detenuti o trasferendo a terzi soggetti i titoli eccedenti la superficie ammissibile detenuta.

Infatti, contrariamente a quanto previsto nella precedente programmazione, non è più ammesso il meccanismo della rotazione dei titoli. Il presupposto della restituzione alla riserva nazionale è costituito, cioè, dalla mancanza di sufficiente superficie ammissibile a copertura dei titoli detenuti.

Se tale carenza perdura per un periodo di due anni consecutivi, sono riversati alla riserva nazionale tanti titoli quanti sono quelli per i quali non vi è stata copertura di superficie, a cominciare dai titoli del valore più basso.

L'informazione relativa all'ultima campagna di utilizzo è indicata nel Registro Nazionale Titoli.

La circolare AGEA prot. n. 53883 del 27 luglio 2017 illustra I dettagli della procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli.

L'art. 31 lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 1307/2013 prevede le seguenti ipotesi di restituzione dei titoli alla riserva nazionale:

- Lettera a), punto i) - assenza del requisito di agricoltore in attività;
- Lettera a), punto ii) - mancato raggiungimento della soglia minima di pagamento;
- Lettera a), punto iii) - creazione di condizioni artificiose per eludere l'applicazione del capping;
- Lettera b) - assenza totale o parziale di superficie determinata rispetto al numero dei titoli detenuti;
- Lettera c) - restituzione volontaria da parte dell'agricoltore *(comunicata dall'agricoltore al Registro titoli);*
- Lettera d) - applicazione della clausola del guadagno insperato *(operazione già eseguita nella campagna 2015 e non più applicabile);*
- Lettera e) - diritti indebitamente assegnati *(fattispecie gestita direttamente dal Registro titoli);*
- Lettere f) e g) - riduzioni lineari del valore dei titoli a livello nazionale (*l'informazione è gestita in altra sezione del Registro titoli);*
- Lettera h) - taglio del 30% del valore dei titoli per la fattispecie affitto titoli senza terra (*fattispecie gestita direttamente dal Registro titoli).*

Articolo 31, lettera a), del Reg.(UE) n.1307/2013

La riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti:

a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:

   I. dell'art. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013;

   II. dell'art, 10, paragrafo 1, del Reg.(UE) n. 1307/2013;

   III. dell'art. 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n.1307/2013.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo:

Esempio 1

Campagna	Superficie titoli	Superficie per la valutazione dell'utilizzo titoli	Fattispecie di cui all'art. 31 del Reg. {UE} n. 1307/2013	Titoli restituiti alla riserva nazionale
2017	10	0	Lettera a), punto i)	
2018	10	0	Lettera a), punto i)	10

L'agricoltore non ha soddisfatto il requisito di agricoltore in attività per due campagne consecutive e, quindi, non ha percepito pagamenti. Conseguentemente la superficie ammissibile ai fini dell'utilizzo dei titoli si considera pari a 0.

Esempio 2

Campagna	Superficie titoli	Superficie per la valutazione dell'utilizzo titoli	Fattispecie di cui all'art. 31 del Reg. {UE} n. 1307/2013	Titoli restituiti alla riserva nazionale
2017	10	0	Lettera a), punto i)	
2018	10	9	Lettera b	1

L'agricoltore nella campagna 2017 non ha soddisfatto il requisito di agricoltore in attività e, quindi, non ha percepito pagamenti. Conseguentemente la superficie ammissibile ai fini dell'utilizzo dei titoli si considera pari a 0. Nella campagna 2018 la superficie ammissibile in possesso dell'agricoltore è pari a 9 ettari a fronte di una superficie titoli di 10 ettari. Conseguentemente, è riversato alla riserva nazionale 1 titolo.

Esempio 3

Campagna	Superficie titoli	Superficie per la valutazione dell'utilizzo titoli	Fattispecie di cui all'art. 31 del Reg. {UE} n. 1307/2013	Titoli restituiti alla riserva nazionale
2017	10	0	Lettera a), punto ii)	
2018	10	0	Lettera a), punto ii)	10

L'agricoltore non ha raggiunto la soglia minima dei pagamenti per due campagne consecutive e, quindi, non ha percepito pagamenti. Conseguentemente la superficie ammissibile ai fini dell'utilizzo dei titoli si considera pari a 0.

Articolo 31, lettera b), del Reg. (UE} n.1307/2013

La riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'art.32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore debbano essere riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo, rapportato ad 1 ha di superficie). In presenza di titoli detenuti in affitto si restituiscono con precedenza alla riserva nazionale i titoli detenuti in proprietà del valore più basso. Qualora gli stessi non siano sufficienti rispetto al numero dei titoli che devono essere riversati alla riserva nazionale si considerano anche i titoli detenuti in affitto, a partire da quelli con valore più basso.

L'utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell'agricoltore. La superficie determinata è il dato da considerare ai fini della valutazione dell'utilizzo, come prescritto dalla circolare AGEA prot. n. 2506 del 16 maggio 2016.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 2, del Reg. (U E) n. 639/2014, nel caso in cui la superficie determinata comporti l'attivazione parziale di un titolo, questo si considera utilizzato per intero.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo dell'utilizzo:

Esempio 1

Anno 1

10 titoli detenuti dall'agricoltore

8 ha determinati

2 titoli non utilizzati

Anno 2

L'agricoltore vende i 2 titoli di valore più basso e ne acquista uno nuovo.

Quindi:

9 titoli detenuti dall'agricoltore

8 ha determinati

1 titolo non utilizzato

→ dopo due anni 1 titolo, individuato secondo le priorità sopra indicate, è riversato alla riserva nazionale. Residuano 8 titoli.

Esempio 2

Anno 1

10 titoli detenuti dall'agricoltore

9 ha determinati

1 titolo non utilizzato

Anno 2

11 titoli detenuti dall'agricoltore

9 ha determinati

2 titoli non utilizzati

→ dopo due anni 1 titolo, individuato secondo le priorità sopra indicate, è riversato alla riserva nazionale. Residuano 10 titoli.

Anno 3

10 titoli detenuti dall'agricoltore

9 ha determinati

1 titolo non utilizzato

→ nel terzo anno 1 titolo, individuato secondo le priorità sopra indicate, è riversato alla riserva nazionale. Residuano 9 titoli.

Al fine di rendere trasparente il calcolo dell'utilizzo dei titoli, per ciascun agricoltore è necessario predisporre una tabella nella consultazione del Registro titoli che riporti le seguenti informazioni

(nella tabella è riportato l'esempio 2) e, conseguentemente, procedere all'eliminazione dell'attuale colonna denominata "campagna ultimo utilizzo".

Campagna	Superficie titoli	Superficie per la valutazione dell'utilizzo titoli	Fattispecie di cui all'art.31 del Reg.(UE) n. 1307/2013	Titoli restituiti alla riserva nazionale
2016	10	9		
2017	11	9	Lettera b)	1
2018	10	9	Lettera b)	1

In caso di variazione del CUAA dovuta ad una qualsiasi delle movimentazioni previste in materia di trasferimento di titoli, il portafoglio titoli si considera variato ed i mancati utilizzi degli anni precedenti non vengono presi in considerazione, con l'unica eccezione della variazione del CUAA presso l'Agenzia delle Entrate: infatti, l'utilizzo dei titoli è calcolato avendo riguardo al portafoglio titoli del singolo agricoltore nel corso degli anni.

Ai fini del calcolo dell'utilizzo dei titoli da parte del Registro titoli l'Argea deve trasmettere le seguenti informazioni:

- anno campagna
- CUAA
- superficie determinata (regime di pagamento di base)
- motivazione (fattispecie di mancato utilizzo prevista dall'art.31 del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Qualora ricorrano contemporaneamente più motivazioni del mancato utilizzo, l'Argea deve trasmetterle tutte e se tra quelle trasmesse è presente una ricadente nella lettera a) dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il Registro titoli considera automaticamente 0 (zero) quale valore della superficie determinata ai fini del calcolo dell'utilizzo dei titoli.

Nel caso di soggetto aderente al regime per i piccoli agricoltori, l'Organismo Pagatore trasmette le medesime informazioni sopra indicate. In particolare, se il piccolo agricoltore presenta domanda ma è inadempiente all'obbligo di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti, la superficie determinata da comunicare è pari a 0 (zero) e la motivazione di riferimento è quella della lettera b), dell'art.31del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Qualora, inoltre, sia per il regime per i piccoli agricoltori che per la domanda unica l'agricoltore non presenti la domanda non dovrà essere trasmessa alcuna informazione. L'assenza delle sopra

elencate informazioni per due anni consecutivi determina automaticamente la perdita di tutti i titoli detenuti dall'agricoltore.

La procedura sopra descritta trova applicazione anche qualora siano stati eseguiti dei trasferimenti titoli; in questo caso, individuati i titoli da riversare nella riserva nazionale secondo i criteri di priorità sopra descritti, se ve ne sono ancora di pari valore e condizione (proprietà/affitto) nel portafoglio titoli del soggetto cedente si procederà a riversare alla riserva nazionale detti titoli. Qualora ciò non fosse possibile sono riversati alla riserva nazionale i titoli trasferiti al soggetto cessionario.

15.1.9 Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale (DAR)

15.1.9.1 Istruttoria DAR

La normativa di riferimento per l'istruttoria della Domanda di Accesso alla Riserva è la Circolare AGEA.2019.96517 del 17 dicembre 2019- Riforma PAC 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2019

Si riassumono nel seguente schema i controlli istruttori previsti per la Domanda di Accesso alla Riserva (DAR)

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
A	Giovane Agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età)	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica
		c) ammissibilità superfici	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	Viene verificato che per le persone giuridiche sia stato indicato come detentore del controllo una figura prevista dalla normativa (applicabile sulla base della disponibilità dei dati della Camera di Commercio).

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
		e) insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica
		f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
		h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
B	Nuovo agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		c) ammissibilità superfici	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		d) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola e in alternativa d.1) verifica che il soggetto interessato non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura prima dell'anno civile 2013 (solo nel caso in cui è applicabile detto controllo)	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
		e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica
		f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
		h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
C	Abbandono di terre	a) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Montana). Il controllo è effettuato per la fattispecie C.2.
		c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D in ambito Domanda
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D tra più soggetti.
		e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
D	Compensazione di	**a**) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
	svantaggi specifici	**b)** ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Svantaggiata / zona con svantaggi specifici). Il controllo è effettuato per la fattispecie C.2.
		c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D in ambito Domanda
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con la fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D tra più soggetti.
		e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
E	**Situazione di Difficoltà (nel solo anno 2016)**	a) Verifica presenza requisiti per la prima attribuzione dei titoli con riferimento al 15 maggio 2015; b) accertamento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale	Verifica presenza di accertamenti da parte dell'Amministrazione.
Tutte le fattispecie	Ulteriori controlli	a) DAR irricevibile per scadenza termini	Le DAR sono presentate oltre i termini di presentazione (seguono i controlli di ricevibilità dell DU)
		b) fattispecie irricevibile	Le fattispecie diverse da C2 e D presentate dopo il 27 settembre senza la prenotazione in DU sono considerate irricevibili

Le verifiche effettuate producono degli indicatori con effetti bloccanti sull'ammissibilità della DAR o sull'ammissibilità di porzioni di superficie richiesta.

L'organismo di Coordinamento ha pubblicato un documento tecnico "Procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2019", che disciplina la procedura e le modalità dei controlli istruttori della DAR. Di seguito il dettaglio degli indicatori :

Codifica fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
A	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	DXC-01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO

Codifica fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
	b) requisito anagrafico (età)	DXC-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO
	c) ammissibilità superfici	Anomalia DU di superficie	
	d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	DAP-04	CARICA RICOPERTA NON CONGRUENTE
	e) insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base	DAC-05	REQUISITO PER INSEDIAMENTO GIOVANE AGRICOLTORE NON VERIFICATO
	f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Anomalia DU di superficie	
	g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	DAC-07	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE
	h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	DAC-08	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)
B	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	DXC-01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO
	b) requisito anagrafico (età)	DXC-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	c) ammissibilità superfici	Anomalia DU di superficie	
	d) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola e in alternativa d.1) verifica che il soggetto interessato non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura prima dell'anno	DBC-04	REQUISITI PER VERIFICA ATTIVITA' AGRICOLA NON RISPETTATI

Codifica fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
	civile 2013 (solo nel caso in cui è applicabile detto controllo)		
	e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	DBC-06	REQUISITO PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO DI BASE NON RISPETTATO
	f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Anomalia DU di superficie	
	g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	DAC-07	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE
	h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	DAC-08	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)
C	a) requisito anagrafico (età)	DXC-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	DCP-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE C
	c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D		
	d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta		

Codifica fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
	da altro richiedente con le fattispecie C o D		
	e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	DXC-03	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 HA PER EFFETTO DEI VINCOLI INSERITI A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE RISERVA PER FATTISP. C/D CAMPAGNE PRECEDENTI
D	**a**) requisito anagrafico (età)	DXC-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone FEASR)	DDP-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE D
	c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C		
	d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con la fattispecie C o D		
	e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	DXC-03	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 HA PER EFFETTO DEI VINCOLI INSERITI A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE RISERVA PER FATTISP. C/D CAMPAGNE PRECEDENTI
Tutte le fattispecie	a) DAR irricevibile per scadenza termini	F05-02	DATA RICEZIONE DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE
	b) fattispecie irricevibile	T99-39	INTERVENTO IRRICEVIBILE

Fornitura Servizio DAR al Registro Titoli

Il requisito prevede la messa a disposizione del Registro Titoli dei dati relativi alle DAR discriminando rispetto all'esito dell'istruttoria.

La funzione viene attivata per tutti i produttori che hanno presentato una DAR, i dati vengono trasmessi al registro Titoli tramite un servizio opportuno che deve fornire a fronte di un soggetto e di una campagna i seguenti metadati:

- Anagrafica e identificativi
- Fattispecie, superfici determinate
- Esito istruttoria Pagatore
- Esito istruttoria Coordinamento - SIGC

In caso di più fattispecie l'esito dell'istruttoria viene fornito anche a livello di singola fattispecie.

15.2 Aiuto all'inverdimento

15.2.1 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

a) diversificare le colture,

b) mantenere il prato permanente esistente;

c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il pagamento per l'inverdimento è concesso agli agricoltori che applicano le pratiche che sono pertinenti per loro e nella misura in cui si conformano agli obblighi previsti dall'art. 43, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente è erogato anche alle aziende per le quali è prevista un'esenzione:

- **dagli obblighi dell'inverdimento:**

  1) Aziende biologiche (art. 43, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1307/2013), per le unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 834/2007;

  2) Agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE (SIC), 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) o 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino

le pratiche dell'inverdimento, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

- **dall'obbligo di diversificare le colture:**

3) azienda con SEMINATIVI < 10 ha (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);

4) azienda con SEMINATIVI interamente investiti a colture sommerse (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013).

5) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per terreni messi a riposo;
- per la produzione di leguminose
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

6) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

7) azienda i cui SEMINATIVI:

- non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente;
- in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

- **dall'obbligo di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola:**

  8) azienda con SEMINATIVI < 15 ha (art. 46, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);

  9) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

  - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
  - per terreni messi a riposo;
  - investiti a colture di leguminose;
  - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

  e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 4, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

  10) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

  - costituita da prato permanente;
  - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
  - per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
  - sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

  e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Pratica esente	Descrizione esenzione
greening	AZIENDA BIOLOGICA
diversificazione	SEMINATIVI < 10 HA
diversificazione	COLTURE SOMMERSE
diversificazione	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO E LEGUMINOSE
diversificazione	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE, PRATO E COLTURE SOMMERSE
EFA	SEMINATIVI < 15 HA
EFA	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO E LEGUMINOSE
EFA	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE, PRATO E COLTURE SOMMERSE

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013)

e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

15.2.2 Deroghe per la campagna 2022

Con le I.O. n. 10 del 16 maggio 2022 è stato disposta l'applicazione della Decisione UE n. 2022/484 del 23 marzo 2022 e del conseguente Decreto 8 aprile 2022 n. 163483, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato la deroga che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA) autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari.

I terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA). Pertanto, ai fini dell'applicazione, la deroga riguarda solo gli obblighi di diversificazione e di EFA in ambito FEAGA, si devono sommare i dati comunicati nelle Domande Uniche 2022 relativi alla superficie sulla quale si applica la deroga sui terreni a riposo ai sensi dell'articolo 1, e ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 della Decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022, come riportato nel QUADRO C del modello di domanda allegato alle Istruzioni Operative n. 10 del 16 maggio 2022:

- di cui terreni a riposo coltivati a seminativi ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022
- di cui terreni a riposo EFA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022

15.2.3 Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;
2) Che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
3) Che le superfici dichiarate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
4) Che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio della campagna;
5) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
6) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1307/2013;
7) Che le superfici siano dichiarate nel rispetto dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 10.4;
8) Che gli agricoltori che hanno indicato di avere diritto ipso facto al pagamento in quanto soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica ne abbiano diritto, per ciascuna delle unità aziendali dedite alla produzione biologica. Si rammenta che le valutazioni ai fini dell'art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013 sono effettuate con riguardo alle notifiche di attività con metodo biologico presentate, ai sensi del D.M. n. 2049 del 1 febbraio 2012, entro il 9 giugno, prendendo atto che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014, è ricompreso tra il 1 aprile e il 9 giugno della campagna di presentazione della domanda.
9) che l'agricoltore con più di 15 ettari di seminativi aziendali e obbligato alla diversificazione rispetti i requisiti fissati dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:
    a. Presenza di almeno due colture nel caso di superficie a seminativo aziendale compresa tra i 10 e i 30 ettari:
        i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi.

b. Presenza di almeno tre colture nel caso di superficie a seminativo aziendale pari ad almeno 30 ettari:

   i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi;

   ii. Le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi;

I limiti massimi non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o le leguminose o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

10) che l'agricoltore non sia obbligato alla diversificazione ai sensi dell'art. 44 (2) del Reg. (UE) n. 1307/2013, ricadendo nelle seguenti fattispecie:

   a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

   b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

   c) i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

11) che l'agricoltore rispetti gli obblighi di mantenimento dei prati permanenti di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

12) che l'agricoltore con più di 15 ettari di seminativi aziendali rispetti gli obblighi di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola, di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

13) che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I° o per il II° pilastro della PAC, ritenuti incompatibili tra loro.

I controlli relativi alla diversificazione e alle EFA sono eseguiti tenendo conto delle indicazioni fornite nelle circolari AGEA prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014 e prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014.

Indicatori per mancato rispetto dei limiti fissati dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013

ANOMALIA			ANOMALIA CORREGGIBILE	ANOMALIA COMUNICABILE	APPLICABILITA'			EFFETTO DELL'ANOMALIA
CODICE		DESCRIZIONE			DOMANDA CAMPIONE	DOMANDA NON CAMPIONE	DELLE PENALITA'	
GR 1	01	Diversificazione: obbligo del numero minimo di colture non rispettato (due), (azienda con seminativo fino a 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR 1	02	Mancato rispetto diversificazione anni precedenti	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR 2	01	Diversificazione: coltura principale superiore al 75% dei seminativi (azienda con seminativo fino a 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR 3	01	Diversificazione: due colture principali superiori al 95% dei seminativi (azienda con seminativo oltre 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR 4	01	Diversificazione: obbligo del numero	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per

ANOMALIA			ANOMALIA CORREGGIBILE	ANOMALIA COMUNICABILE	APPLICABILITA'			EFFETTO DELL'ANOMALIA
CODICE		DESCRIZIONE			DOMANDA CAMPIONE	DOMANDA NON CAMPIONE	DELLE PENALITA'	
		minimo di colture non rispettato sui seminativi rimanenti (tre) (azienda con seminativo oltre 30 ha)						l'inverdimento
GR 5	01	Diversificazione: coltura principale superiore al 75% dei seminativi rimanenti non rispettato (azienda con seminativo oltre 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR 6	01	Aree di interesse ecologico: superfici inferiori al 5% dei seminativi (azienda con seminativo oltre 15 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR 6	02	Mancato rispetto EFA anni precedenti	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR 7	01	Prati permanenti: mancato rispetto degli obblighi di mantenimento	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento

ANOMALIA			ANOMALIA CORREGGIBILE	ANOMALIA COMUNICABILE	APPLICABILITA'			EFFETTO DELL'ANOMALIA
CODICE		DESCRIZIONE			DOMANDA CAMPIONE	DOMANDA NON CAMPIONE	DELLE PENALITA'	
GR7	02	Mancata dichiarazione superficie a seminativo	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR9	01	Presenza superfici con colture non dettagliate ai fini del greening	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento

La circolare ACIU.2014.702 stabilisce che il controllo debba essere eseguito con riferimento al periodo 1 aprile – 9 giugno. La coltura principale corrisponde a quella presente in terra per il maggior numero di giorni nel periodo designato. Se la coltura dichiarata dall'agricoltore come principale non è anche quella che si trova in terra per più tempo consecutivamente dal 1 aprile al 9 giugno, su ogni particella esaminata si appone un indicatore, con il valore di "coltura principale accertata". In caso di discordanza con quanto dichiarato nel piano di coltivazione, viene acceso l'indicatore GR7 sulla particella e il calcolo della diversificazione viene effettuato sulla base delle colture principali accertate.

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata; le parcelle dichiarate per le quali la superficie è determinata sono prese in considerazione per il pagamento di inverdimento.

Se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata. La superficie determinata per ciascuna parcella dichiarata è presa in considerazione per il pagamento di inverdimento.

15.3 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo V del reg. (UE) n. 1307/2013

15.3.1 Requisiti dell'aiuto

L'art. 50 del Reg. UE 1307/2014 ha istituito, per un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto ad un pagamento dell'aiuto previsto dal Regime di pagamento di base.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli, che sono associabili ai medesimi indicatori già applicati per il regime di base:

1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;
2) Che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
3) Che le superfici dichiarate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
4) Che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio della campagna;
5) Che la dimensione dell'azienda di cui all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1307/2013 è cinquemila metri quadrati;
6) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
7) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 1307/2013;
8) Prevede, inoltre, controlli specifici per la richiesta di premio:
9) Che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società abbia meno di 40 anni;
10) Nel caso di persone giuridiche, che il soggetto che ha il controllo della società non abbia presentato domande per il regime stesso come persona fisica o come soggetto che controlla altra società;
11) Che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

Prevede, inoltre controlli specifici per la richiesta di premio (descritti nella Circolare AGEA Prot. n. 99290 del 20 dicembre 2018 e nella successiva Integrazione Circolare AGEA.8413.2020 del 3 febbraio 2020 di cui si fornisce un estratto a titolo semplificativo:

Definizione del giovane agricoltore

L'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013 E

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

Ai fini del controllo dell'insediamento di cui alla precedente lettera a), si verifica, quindi, il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei cinque anni precedenti l'anno di presentazione della domanda del premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).

In caso di persona giuridica, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto "giovane" entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società.

Sempre in relazione al requisito di cui alla precedente lettera a), i Servizi della Commissione, con nota Ares (2017) 3865027 del 2 agosto 2017, hanno precisato che un soggetto "giovane" può essere tale e attribuire la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il premio è erogabile una sola volta e precisamente in favore dell'azienda agricola nella quale il soggetto "giovane" risulta essersi insediato per la prima volta. Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto "giovane" non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane

ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" o viceversa.

Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni di cui all'art. 50, paragrafo 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che lo stesso deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell'anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Con riferimento al pagamento del premio giovane, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l'agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di cinque anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d'età.

E' previsto il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
GAA	01	REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO	Non è possibile dare corso al pagamento del premio GA

15.3.2 Modalità di calcolo dell'aiuto per i giovani agricoltori

L' art.17 del DM 5465 del 7 giugno 2018, stabilisce che "L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicando la percentuale pari al cinquanta per cento e per un numero massimo di novanta ettari."

In riferimento all'art.18 comma 2 del Reg UE 640/2014 che recita:

"Nel caso del pagamento a favore dei giovani agricoltori e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall'articolo 50, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato da detto Stato membro in forza dell'articolo 50, paragrafo 9, del medesimo regolamento, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite."

Nei casi in cui la superficie determinata venga riscontrata inferiore alla superficie dichiarata, l'aiuto di cui all' art.17 del DM 5465 del 7 giugno 2018 viene corrisposto nella misura pari alla superficie determinata.

Il pagamento per i giovani agricoltori deve essere corrisposto sulla base dei requisiti di accesso alla misura riscontrati, anche attraverso i dati di competenza della CCIAA, non ancora disponibili per la corresponsione degli anticipi.

Il settore domanda unica utilizzando procedure informatiche e dati messi a disposizione dal settore del fascicolo aziendale verifica i seguenti requisiti sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2 lettera a) e b) del regolamento (UE) n. 1307/2013):

1- età anagrafica non superiore a 40 anni nell'anno della presentazione della prima domanda di pagamento (a partire dal 2015)

2- primo insediamento in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediato in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima domanda di pagamento (a partire dal 2015)

Per le ditte individuali si procede al pagamento una volta completato il controllo sul SIAN per verificare che non risultino domande o fascicoli presentati/costituiti nelle cinque annualità precedenti alla presentazione della domanda 2018. Per le persone giuridiche, in carenza dei dati di competenza della CCIAA, per procedere al pagamento si procede sulla base dei dati dichiarati dalle aziende e registrati nel SIAN, nell'ambito del fascicolo aziendale.

Una volta disponibili i dati di competenza della CCIAA, sarà possibile verificare la effettività della carica societaria e procedere all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti.

L'art 21 del Reg UE 640/2014 relativo alle Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovra dichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che:

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 19, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l'aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Qualora specifici controlli disposti dall'Organismo Pagatore consentano di constatare che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'art 21 del Reg UE 640/2014 in relazione alle irregolarità riscontrate rispetto agli obblighi previsti dall'art. 50 del reg. (UE) n. 1307/2013, al secondo comma prevede che: "l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato".

15.4 Regime dei Piccoli Agricoltori

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. Tale importo è adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013. I coefficienti da applicare sull'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente e fissato da AGEA ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, sono riportati nella circolare AGEA Prot. 69474 del 19 ottobre 2021.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Ai sensi dell'articolo 28 del DM 7 giugno n. 5465, al fine di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori, la validazione del fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per l'ottenimento dell'aiuto. I produttori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Tuttavia, gli agricoltori che coltivano canapa, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 10.4 dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015, devono obbligatoriamente predisporre o aggiornare il piano di coltivazione prima della presentazione della domanda di conferma all'adesione al regime per i piccoli agricoltori.

15.4.1 Obblighi a carico dei beneficiari

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono:

a) in conformità all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti;

b) essere stati destinatari del pagamento per un ammontare non inferiore a:

- euro 250 per gli anni 2015 e 2016;

- euro 300 a partire dal 2017.

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui alla precedente lettera a) l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

Nei casi di riduzioni di superficie in una campagna successiva al 2015 dovute all'applicazione del refresh, l'obbligo di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili di cui all'64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 si considera pertanto soddisfatto e l'agricoltore ha diritto a percepire il relativo aiuto.

Tale principio non trova applicazione qualora la diminuzione degli ettari ammissibili sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

A seguito della modifica del dato della superficie dovuta all'applicazione del refresh si procede al ricalcolo puntuale del portafoglio titoli del soggetto interessato.

Si considerano non attivati e non utilizzati i titoli detenuti dall'agricoltore che non ha percepito il pagamento per essere rimasto inadempiente all'obbligo di mantenere un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti.

15.4.2 Titoli

I titoli assegnati nel 2015 all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

I titoli sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.

In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata. In caso di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore può chiedere, ricorrendone i requisiti, tutti gli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti.

15.4.3 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.

Qualora l'agricoltore abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, **non potendo sommare i due importi**.

Se decide di mantenere il proprio regime di piccolo, cioè continuare a percepire l'importo assegnatogli nel 2015, deve presentare la domanda semplificata di conferma di adesione al regime. Se, invece, intende subentrare nel regime ricevuto per successione effettiva o anticipata, cioè percepire l'importo del soggetto al quale subentra, deve presentare la domanda di conferma per subentro.

In alternativa, l'agricoltore che intenda percepire sia il pagamento dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, deve presentare la domanda di recesso relativamente al proprio regime per i piccoli agricoltori e la domanda di subentro e contestuale recesso in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata. Eseguiti tali adempimenti potrà quindi chiedere il pagamento sia dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, oltre ad eventuali ulteriori aiuti diretti.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e detenga dei titoli propri, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al

regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, se riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, **può in alternativa**:

a) con le fattispecie di successione effettiva o anticipata, aderire al regime per i piccoli agricoltori del soggetto al quale subentra, cioè percepire l'importo assegnato nel 2015 al soggetto al quale subentra. In tal caso deve presentare la domanda di conferma per subentro e non può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti;

b) permanere nel regime ordinario, continuando a presentare la Domanda Unica annuale per chiedere il pagamento dei propri titoli e di eventuali ulteriori aiuti diretti. Qualora, inoltre, intenda chiedere il pagamento dei titoli ricevuti successione effettiva o anticipata deve presentare la domanda di subentro e contestuale recesso in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata.

La presentazione della domanda unica con richiesta di attivazione dei titoli di cui l'agricoltore è già in possesso o di altri aiuti diretti si considera quale richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori.
Con riferimento alla successione anticipata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 che richiama espressamente quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, le fattispecie previste sono le seguenti:

a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Conseguentemente, la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica. Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto), e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento,

che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l'atto pubblico).
Per la sola fattispecie della successione mortis causa il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

15.4.4 Uscita dal regime per i piccoli agricoltori

Gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime medesimo o che sono divenuti beneficiari del sostegno concesso a norma dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.
Il sostegno di cui al suddetto art. 19 paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 è quello concesso agli agricoltori beneficiari del regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. In applicazione della clausola di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, tra le cessioni a titolo definitivo non è compresa la fattispecie relativa alla successione anticipata.
Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre dell'anno della campagna o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.
La presentazione di una domanda unica dal 2018 con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti dal DM 7 giugno 2018 n. 5465, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori.

15.4.5 Requisito dell'agricoltore in attività e partecipazione al regime per i piccoli agricoltori

L'agricoltore che aderisce al regime dei piccoli agricoltori, ai fini del percepimento del contributo, deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015, per ciascuna campagna.

L'agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall'anno successivo all'adesione al regime in questione, perdurando l'adesione al regime, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Si precisa, inoltre, che in caso di uscita dal regime per i piccoli agricoltori, l'agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 per la prima campagna utile rispetto all'uscita dal regime dei piccoli agricoltori. Per le campagne successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto che subentra nel regime e che non ha una propria posizione nell'anno precedente, eredita il requisito di "agricoltore in attività" per il primo anno di inserimento nel regime stesso.

15.4.6 Campagna 2016 e successive: domanda semplificata di conferma, domanda di conferma per subentro, domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori, domanda di recesso dal regime

A partire dalla campagna 2016, gli agricoltori che hanno aderito nel 2015 al regime per i piccoli agricoltori devono presentare annualmente una domanda semplificata di conferma al regime. È inoltre possibile presentare una domanda di conferma per subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata, una domanda di subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso, nonché una domanda di recesso dal regime.

La presentazione di una domanda di conferma per subentro nel regime per successione effettiva o anticipata o di una domanda per subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso dal regime o della domanda di recesso dal regime dopo la scadenza stabilita per la domanda unica produce effetti per la prima campagna utile successiva.

Le informazioni relative alle conferme, ai subentri e ai recessi dal regime devono essere trasmesse ad Agea Coordinamento entro 5 giorni dalla presentazione con specifiche funzionalità rese disponibili nell'ambito del SIAN. L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli conseguente al subentro entro i successivi cinque giorni lavorativi.

15.4.7 Domanda semplificata di conferma

L'art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che a decorrere dall'anno di domanda 2016 gli Stati membri prevedono la procedura semplificata di domanda di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con riferimento alle domande di aiuto, l'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. È possibile disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;

b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Per quanto riguarda il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

In applicazione del combinato disposto delle anzidette disposizioni, a partire dal 2016, gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori possono presentare, per ogni anno di campagna, una domanda in forma semplificata di conferma dell'adesione al regime.

Qualora non sia presentata la domanda semplificata di conferma non è corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione.

Tale condotta determina altresì l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione.

Nell'ottica della rigorosa pianificazione della presentazione delle domande di aiuto e di una più ottimale ripartizione nel tempo delle attività di presentazione delle medesime, gli Organismi pagatori individuano tempistiche che consentono la presentazione delle domande semplificate di conferma di cui sopra anche prima del termine ultimo indicato. Tale esigenza di stringente programmazione è correlata alle rilevanti innovazioni di recente introdotte, quali in particolare la domanda grafica, nell'ambito dei vincoli temporali posti dalla regolamentazione europea.

15.4.8 Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli

Nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante e la stessa costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli. Anche a tal fine, la domanda in questione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni minime:

- denominazione e CUAA del cedente;
- denominazione e CUAA del subentrante;
- numero della domanda unica del 2015 presentata dall'agricoltore cui si succede;
- fattispecie di subentro (successione effettiva o successione anticipata);
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento.

Alla domanda di subentro deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal quadro F e l'accoglimento della stessa è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA Prot. n. 18677 del 16 marzo 2021.
In caso di domanda di subentro per successione effettiva con apertura di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Alla domanda di subentro in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui ai paragrafi 3 e 4 della citata circolare AGEA Prot. n. 18677 del 16 marzo 2021.
L'annotazione delle condizioni e della documentazione a supporto della successione effettiva o anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante, anche ai fini del trasferimento dei titoli.

15.4.9 Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli

L'agricoltore che riceva titoli per successione effettiva o anticipata da un soggetto che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non intenda subentrare nel regime ricevuto può presentare la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori che costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli, al fine di poter disporre dei titoli ricevuti. Detta domanda deve contenere le medesime informazioni ed allegati previsti per la domanda. Alla domanda di

subentro e contestuale recesso si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 2 della citata circolare AGEA Prot. n. 18677 del 16 marzo 2021.
Il recesso dal regime è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA Prot.n. 89117 del 21 novembre 2017.

15.4.10 Domanda di recesso e trasferimento titoli

L'agricoltore che aderisce al RPA può trasferire i titoli con fattispecie diverse da quelle di successione effettiva o anticipata solamente dopo l'uscita (tacita o espressa) dal regime in questione, secondo l'ordinaria procedura di trasferimento di titoli di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA Prot.n. 89117 del 21 novembre 2017.

15.4.11 Registro dei Piccoli agricoltori

Il Registro degli aderenti al regime dei Piccoli Agricoltori associa la posizione di ciascun aderente alla superficie che il produttore è tenuto a mantenere per ottenere annualmente l'importo forfettario determinato con la domanda unica 2015.
La possibilità di aderire è limitata alla campagna 2015 e mediante la presentazione di una apposita domanda di adesione. Pertanto nell'ambito della campagna 2015, ovvero sino al 15 ottobre 2015 sono state gestite 2 tipologie di atti, presentati dal produttore:

- Domanda di adesione
- Domanda di ritiro

che conducono alla predisposizione del registro degli aderenti al regime. Alla data attuale sono in atto delle verifiche sulle domande di adesione e di ritiro presentate dai produttori agli OP ed è in corso la determinazione degli importi spettanti sulla base dell'attribuzione dei titoli definitivi e degli aiuti accoppiati.
Per i motivi suddetti il numero degli aderenti è ancora suscettibile di piccole variazioni e soprattutto ad oggi non è stato stabilito per ciascun aderente l'importo di riferimento definitivo.

15.4.12 Indicatori di controllo

Nell'ambito delle verifiche di ammissibilità per il regime dei piccoli agricoltori vengono gestiti i seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Effetto dell'Indicatore

RPA	01	AGRICOLTORE ADERENTE AL RPA CON SUPERFICIE DICHIARATA INFERIORE ALLA SUPERFICIE MINIMA PREVISTA DALL'ART.64(1) LETT.a) REG.1307/2013	Non è possibile dare corso al pagamento del sostegno accoppiato
RPA	02	AGRICOLTORE ADERENTE AL RPA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE INFERIORE ALLA SUPERFICIE MINIMA PREVISTA DALL'ART.64(1) LETT.a) REG.1307/2013	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella

16 SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REG. UE1307/2013

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.
L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che *"Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà."*
L'attuazione dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 è contenuta nel DM 7 giugno 2018, n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m.i.*
La circolare AGEA n. 61146 del 10 agosto 2022 disciplina la materia.

16.1 Superficie minima

L'articolo 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018, n. 5465, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

- ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

L'articolo 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465, stabilisce che ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.
Nel caso in cui l'aiuto per superficie sia richiesto per superfici inferiori ai precedenti limiti vengono accesi i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
P62	08	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento del sostegno accoppiato
P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella

16.2 Sostegno accoppiato per i seminativi

Misura n. 8 – Soia	**122**	**SUPERFICIE COLTIVA A SOIA IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA**
Misura n. 9 – Frumento duro	**124**	**SUPERFICIE COLTIVA A FRUMENTO DURO IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA**
Misura n. 10 – Colture proteaginose nel Centro Italia	**123**	**COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE**
Misura n. 11 – Colture leguminose nel Sud Italia	**125**	**SUPERFICIE COLTIVATA A LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE**
Misura n. 12 – Riso	**126**	**SUPERFICIE COLTIVATA A RISO**
Misura n. 13 – Barbabietola da zucchero	**127**	**SUPERFICIE COLTIVATA A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**
Misura n. 14 – Pomodoro da trasformazione	**128**	**SUPERFICIE COLTIVATA A POMODORO DA TRASFORMAZIONE**

La verifica di ammissibilità agli aiuti di cui alle **Misure 8, 9, 10, 11** richiesti nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 12** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 24 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
3) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 13** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2) che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa saccarifera e lo abbia allegato alla domanda;
3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 25 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 14** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2) che le superfici dichiarate coltivate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013;
3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 26 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;

4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, il controllo di ammissibilità del premio, effettuato successivamente ai controlli SIGC, prevede la lettura delle informazioni che le Organizzazioni di produttori, attraverso le ulteriori funzionalità messe a diposizione dal Coordinamento, forniscono come dati di dettaglio relativi ai

produttori agricoli che hanno sottoscritto un impegno di conferimento con la stessa Organizzazione di produttori alla quale sono associati.

Gli utenti delle Organizzazioni di produttori hanno preliminarmente provveduto alla registrazione dei contratti stipulati con le industrie di trasformazione.

Nel caso di produttori non aderenti ad una Organizzazione di produttori, i contratti di fornitura sono allegati alla domanda.

Nel caso in cui l'aiuto per superficie non rispetti i requisiti di ammissibilità, vengono accesi le seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
SAS	01	INTERVENTO RICHIESTO IN ZONE NON AMMISSIBILI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	02	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO RICHIESTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	04	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA - SUPERATO LIMITE DI AMMISSIBILITA (5 Ettari)	Segnalazione
SAS	05	PREMIO ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
SAS	06	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
SAS	07	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - IMPEGNO ALLA COLTIVAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
SAS	08	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - MANCATA DICHIARAZIONE CONTRATTO IN DOMANDA	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto

16.2.1 Sanzioni nel settore dei seminativi

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

16.3 Sostegno accoppiato per le colture permanenti

Misura n. 15 – Olivicoltura nelle regioni, Liguria, Puglia e Calabria	**129**	**SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA**
Misura n. 16 – Oliveti in pendenza in Calabria e Puglia	**132**	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%
Misura n. 17 – Olivicoltura con rilevante importanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	**138**	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITA' - DOP

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 15** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
5) che l'agricoltore sia in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (tenuta del registro telematico).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 16** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;

4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;

5) che ciascun appezzamento sia caratterizzato da una pendenza media superiore al 7,5%;

6) che l'agricoltore sia in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (tenuta del registro telematico).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 17** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;

2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;

3) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;

4) che ciascun appezzamento sia incluso in un areale di produzione DOP o IGP;

5) che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce;

6) che l'adempimento di cui al precedente punto sia indicato in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;

7) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) 1151/2012;

8) che l'agricoltore sia in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (tenuta del registro telematico).

16.3.1 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui l'aiuto per superficie non rispetti i requisiti di ammissibilità, vengono accesi le seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
SAS	01	INTERVENTO RICHIESTO IN ZONE NON AMMISSIBILI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	02	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO RICHIESTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	03	PREMIO ALLE SUPERFICI OLIVICOLE - PENDENZA MEDIA NON SUPERIORE AL 7,5%	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	09	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE OLIO DOP	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
O55	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
O56	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE DOP OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE DOP	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella

16.4 Sostegno accoppiato zootecnia

Bovini da latte	**Misura 1 - vacche da latte**	**Intervento 310**
	Misura 2 - vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane	**Intervento 311**
	Misura 3 - bufale	**Intervento 312**
Bovini da carne	**Misura 4 - vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine**	**Intervento 313**
	Misura 18 - vacche a duplice attitudine iscritte nel Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza	**Intervento 314**
	Misura 20 - vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	**Intervento 322**
	Misura 5 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione	**Intervento 315**
	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi	**Intervento 316**
	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione	**Intervento 317**

	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della	**Intervento 318**
	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012	**Intervento 319**
Ovicaprini	**Misura 6 – agnelle da rimonta**	**Intervento 320**
	Misura 7 – capi ovini e caprini macellati	**Intervento 321**

Relativamente agli aiuti accoppiati zootecnia, nella domanda il beneficiario indica la richiesta per uno più degli interventi previsti.

In considerazione del periodo di ammissibilità che coincide con l'intero anno solare, solo successivamente è possibile individuare i capi ammissibili a premio, nello specifico, sulla base del protocollo d'intesa esistente con il Ministero della Salute i capi ammissibili sono selezionati attraverso appositi WS e vengono distribuiti per le diverse tipologie di premio, eseguendo i principali controlli relativi all'età, alla detenzione e al rispetto della tempistica prevista per assolvere agli obblighi di Identificazione e Registrazione.

Il dettaglio dei controlli relativi ad ogni misura di intervento è descritto nella Circolare AGEA Prot. n. 61146 del 10 agosto 2022 e nelle IO n.22 del 22 ottobre 2021

I produttori che partecipano all' intervento previsto per i Bovini da latte, devono presentare domanda integrativa per l'acquisizione delle analisi del latte. Il pagamento dei Bovini da latte è infatti subordinato alla presenza di tali analisi che devono essere trasmesse all'Organismo Pagatore e che devono rispettare i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa sopra citata.

L'applicativo per la presentazione della domanda integrativa analisi del latte verifica che siano rispettate le condizioni previste dalla circolare in particolare:

- le analisi devono essere associate ad uno dei laboratori di analisi accreditati selezionabili dall'elenco;
- che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- per i produttori ubicati in montagna, che sia presente almeno una analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non

superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche, la conduzione dei capi in alpeggio viene dichiarato dal produttore con l'indicazione dell'inizio e della fine;

- per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- per, per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi (l'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie. L'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio);

L'informazione dei i dati delle consegne del latte e che l'allevamento sia situato in zone montane (in base alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999) vengono ottenute nell'ambito del SIAN dal settore Latte.

L'applicativo che permette di presentare la domanda integrativa per i capi, nel caso di presenza di vacche da latte, verifica il rispetto dei requisiti sopra descritti per le analisi e permette di rilasciare la domanda solo se sono rispettati anche i requisiti qualitativi ed igienico sanitari delle analisi. Viene quindi controllato che:

1) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
2) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di germi a 30°m (per ml) sia inferiore a 40.000;
3) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
4) in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 1), 2), 3), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
   I. Tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
   II. Tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
   III. Tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

I capi individuati a premio per le diverse tipologie di intervento, sono sottoposti ad un ulteriore livello d controlli amministrativi che prevedono verifiche anche con i capi richiesti dagli altri OP:

- **Duplicazione**:
  qualora lo stesso capo sia ammissibile al pagamento per due o più misure, è erogato il solo aiuto per il quale è stato stimato dal Mipaaf l'importo unitario maggiore. La tabella con i

valori stimati delle varie misure accoppiate è allegata alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 05.06.15, ossia Vacche Nutrici, Bovini macellati, Vacche da Latte;

- **Doppia richiesta di aiuto (Supero):**

  qualora lo stesso capo sia richiesto da più soggetti si applicano le seguenti regole:

  - ✓ qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.
  - ✓ per il premio alla macellazione l'aiuto è erogato ai proprietari degli allevamenti o ai detentori ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore;
  - ✓ per le agnelle da rimonta, in caso di passaggio del capo a più detentori, l'aiuto è erogato al primo detentore del capo nell'anno (1 gennaio – 31 dicembre).

  qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

Per i premi integrativi per la macellazione dei bovini che aderiscono a sistemi di qualità, di etichettatura o certificati ai sensi del Reg. UE 1151/2012, si verifica che gli stessi rispettino i requisiti previsti in termini di adesione dell'allevamento o di validazione del singolo capi da parte dell'IGP.

Nell'ambito delle verifiche di ammissibilità per il sostegno accoppiato zootecnia vengono gestiti i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
Z22	01	DOMANDA RIFERITA A MENO DI 3 UBA	Non è possibile dare corso al pagamento del premio
Z18	01	ANALISI DEL LATTE NON PRESENTATE O NON CONFORMI AI PARAMETRI	Non è possibile dare corso al pagamento del premio
Z17	01	IRREGOLARITA' RISCONTRATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio
Z10	01	DUPLICAZIONE DEI CAPI RICHIESTI TRA PRODUTTORI DIVERSI	I capi duplicati non sono ammissibili al pagamento del premio

17 CONTROLLI OGGETTIVI

L'art. 24 del reg. UE 809/2014 stabilisce il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti:

"1. I controlli amministrativi e in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a. L'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione,

b. Il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e /o alla misura di sostegno di cui trattasi le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.

3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

5. Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 tuttavia non si applica tuttavia al titolo V. "

L'art. 27 del reg. UE 809/2014 prevede che:

Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull'ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.

La selezione delle domande da sottoporre ai controlli oggettivi viene effettuata a norma degli artt. 30, 31 e 33 del reg. UE 809/2014

17.1 Mancata effettuazione di controlli in loco per cause imputabili all'agricoltore

Viene impostata l'anomalia:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F82	01	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi. Qualora al termine di questi ultimi la domanda non risultasse completamente accolta, viene predisposta una specifica comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda. I produttori, possono presentare eventuali osservazioni (istanza di riesame del verbale).

Successivamente viene comunicato al richiedente l'esito conclusivo dell'istruttoria attivata a seguito della presentazione dell'istanza di riesame e viene data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Le domande sottoposte ai controlli oggettivi non sono ammissibili al pagamento del saldo degli aiuti, prima del rientro degli esiti tecnici di controllo.

I dati restituiti dai controlli oggettivi, vengono sottoposti ai controlli amministrativi al fine di determinare le quantità (superficie, capi) ammissibili agli aiuti, mediante il calcolo degli esiti per "gruppo coltura" definitivi.

17.2 infrazione intenzionale reiterata di livello estremo (ai sensi dell'art. 75 REG. 809/2014)

Viene impostata l'anomalia:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F82	02	INFRAZIONE INTENZIONALE REITERATA DI LIVELLO ESTREMO (AI SENSI DELL'ART. 75 REG. 809/2014)	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

L'anomalia, impostata ai sensi dell'art. Articolo 75 Reg. UE 809/2014, per i controlli di condizionalità, comporta che "nei casi di inadempienza intenzionale di portata, gravità o durata estrema, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo".

18 METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

1) regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie;
2) pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
3) regimi di aiuto per animale (sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali)

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo applicate nelle suddette fasi.

Nella fase di compilazione della domanda l'abbinamento tra uso del suolo dichiarato ed intervento a premio viene effettuato mediante la matrice dei prodotti/ interventi di Coordinamento.

Il calcolo dell'esito tecnico, per ciascuna domanda di aiuto, viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi.

In base alla Circolare Agea prot. n. 77968 del 27 ottobre 2022, per la domanda unica 2022, **NON si applica alcuna riduzione per la disciplina finanziaria**, utilizzata nelle precedenti campagne per la costituzione della riserva di crisi a livello comunitario.

In applicazione dell'art. 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere è inferiore a euro 300 (trecento) prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

In tali casi si imposta il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F81	01	IMPORTO INFERIORE AL VALORE MINIMO PREVISTO DALLA NORMA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

I pagamenti non sono erogabili nel caso siano presenti provvedimenti di sospensione, attivati dall'Amministrazione, in capo al richiedente.

In tali casi si imposta il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
D12	01	PRODUTTORE SOSPESO SU DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Nel caso siano presenti importi in accesso non ancora perfezionati ai fini dell' iscrizione nel Registro debitori vengono gestiti i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
T99	08	PRODUTTORE CON ISTRUTTORIA CAMPAGNA PRECEDENTE IN VIA DI DEFINIZIONE	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
T99	13	ATTO AMMINISTRATIVO CON IMPORTO TOTALE NEGATIVO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

18.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo di coltura

La base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (regime di pagamento di base, regime per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo nei settori seminativi e colture permanenti, regime dei piccoli agricoltori) è determinata secondo le disposizioni dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico regime di intervento, viene associata una superficie determinata.

Per tutte le domande sottoposte a controllo oggettivo, la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

Per ciascun regime di intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella/intervento.

Il calcolo di ammissibilità viene eseguito per ciascun regime di intervento, applicando eventualmente delle compensazioni nel caso di domande verificate con controlli oggettivi.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato, anche tenendo conto della tolleranza tecnica ove applicabile, è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del Reg. (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una

misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata; ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle sovra dichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per ciascuna parcella agricola sottoposta ai controlli oggettivi è necessario:

1. verificare la compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato secondo le indicazioni contenute nella matrice DICHIARATO/ RILEVATO (matrice B1 di Coordinamento);
2. calcolare la superficie determinata applicando alla superficie misurata, laddove possibile, la tolleranza tecnica; ulteriori requisiti per l'attribuzione della superficie ammissibile:
    a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" (escluso il regime 026) la superficie determinata viene considerata pari a 0.
    b. In caso di accertamento dello stato di "mancato mantenimento delle superfici agricole" la superficie determinata viene considerata pari a 0.
    c. In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi delle parcelle agricole (fissati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465), la superficie determinata viene considerata pari a 0; la soglia minima è stabilita a 200 mq per tutti gli interventi. La dimensione che viene presa in considerazione per la verifica è quella dell'intero appezzamento rilevato, prescindendo dal suo ritaglio sulle particelle di riferimento.
    d. Le superfici rilevate ad Elementi caratteristici del Paesaggio protetti da condizionalità (EP) adiacenti a superfici eleggibili sono considerate eleggibili, secondo le regole descritte nel documento "Servizi calcolo superfici reali EP superfici virtuali EFA-Documentazione". Gli EP adiacenti a superfici agricole entrano nel computo della superficie eleggibile anche ai fini della verifica del rispetto dei requisiti dimensionali minimi (si veda punto c precedente).
    e. Qualora una superficie sia rilevata dal controllore come non ammissibile e un elemento caratteristico del paesaggio sia stato dichiarato dall'agricoltore come facente parte della superficie ammissibile (elemento caratteristico del paesaggio per il regime di pagamento di base) o essere situato al confine del terreno a seminativo (elemento caratteristico EFA

per pagamento di inverdimento), l'EFA-EP non può più soddisfare questo requisito e diventa così non ammissibile ai sensi dell'articolo 45 del regolamento 639/2014.

f. Per le aziende soggette a Greening le superfici censite come Aree di Interesse Ecologico (EFA) rientrano nel conteggio delle superfici utili al raggiungimento della soglia del 5% dopo l'applicazione dei fattori di ponderazione e conversione previsti dall'art. 15, comma 2, e dall'allegato II del DM 7 giugno 2018, n. 5465, secondo le regole descritte nel documento "Servizi calcolo superfici reali EP superfici virtuali EFA-Documentazione".

g. Per il codice rilevato 659 ed i codici "estesi" riconducibili a tale codice di Refresh Agricolo (prati permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta.

h. Per il codice rilevato 654 ed i codici "estesi" riconducibili a tale codice di Refresh Agricolo (prati permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta.

i. Per il codice rilevato 650 sulle occupazioni del suolo dichiarate come Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale - PLT, riportate di seguito, la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato come pascolato decurtato della tara forfetaria del 70% (qualità 170) (UNAR pascolo 656) oppure 50% (qualità 150) (UNAR pascolo 657 o 654.

   Nel caso in cui venga rilevato che non è eseguita l'attività di pascolamento (UNAR 650), sarà attribuita una superficie pari a 0.

   La tara forfettaria riconosciuta sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.

   Nel caso in cui venga rilevata una tara superiore al 70% o si rilevi che non è possibile il pascolamento (UNAR 650), sarà attribuita una superficie pari a 0.

   Nel caso in cui l'esito del controllo oggettivo evidenzi una differenza tra la tara rilevata in campo e la tara indicata nelle delibere Regionale che identificano le PLT, la modifica dovrà essere comunicata alla Regione competente, affinché riconsideri il dato ufficiale registrato nel SIPA. Tali comunicazioni saranno notificate anche al Mipaaf.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	170	coefficiente di riduzione 70%
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	150	coefficiente di riduzione 50%

18.1.2 Dichiarazioni grafiche

Nell'ambito di ciascun gruppo di coltura (o regime di intervento) e per ciascuna parcella agricola dichiarata (PA-DICH) si dovrà procedere all'esecuzione dei passi seguenti:

1. Individuazione dei poligoni di uso del suolo accertati dai controlli oggettivi, aventi lo stesso codice GIS, sia del poligono che dell'eventuale UNAR associata, e lo stesso raggruppamento dello stato di coltivazione (Non ordinario, Non mantenuto, con controlli ulteriori positivi) e che ricadono, totalmente o parzialmente, all'interno della parcella agricola grafica dichiarata (PA-DICH).
2. Accorpamento dei suddetti poligoni tra loro contigui in uno o più appezzamenti rilevati (APP-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascun appezzamento rilevato è attribuito un identificativo univoco nel SIAN. Ciascun poligono di uso del suolo accertato che ricade parzialmente nella parcella agricola dichiarata potrà essere presente esclusivamente in un appezzamento rilevato (APP-RILE).
3. Individuazione degli APP-RILE compatibili con il gruppo di coltura (regime di intervento) in esame in base alla matrice DICHIARATO/RILEVATO. Durante la verifica di compatibilità bisognerà tenere presenti le eventuali UNAR associate ai poligoni GIS.

   N.B. Per le sole PA-DICH dichiarate con il codice delle PLT, in caso APP-RILE compatibili con esse, la tara forfettaria da considerare sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.

4. Accorpamento dei suddetti APP-RILE contigui tra di loro in modo da ottenere una o più parcelle agricole rilevate (PA-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascuna parcella agricola rilevata è attribuito un identificativo univoco nel SIAN.

   N.B. Gli appezzamenti rilevati non interamente contenuti nella parcella dichiarata (PA-DICH) devono essere opportunamente contrassegnati per evitare che siano attribuiti a più parcelle agricole per lo stesso regime di aiuti: ciascun APP-RILE utilizzato potrà essere utilizzato soltanto in una sola PA-RILE.

5. La PA-RILE inferiori ai 200 mq dovranno essere escluse dai successivi calcoli in quanto non rispettano i requisiti dimensionali minimi.

18.1.3 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

L'applicazione della tolleranza tecnica è prevista nel caso in cui le parcelle agricole siano puntualmente localizzate in fase di dichiarazione. Pertanto, per le domande presentate in modalità alfanumerica si assumeranno le misurazioni delle superfici tal quali.

Per le domande sottoposte a controlli oggettivi e nel caso di dichiarazione in modalità grafica, la superficie accertata per ciascuna parcella agricola tiene conto dell'applicazione della tolleranza tecnica prevista all'articolo 38 del reg. UE 809/2014.

La tolleranza si calcola come prodotto tra il buffer validato ai sensi dell'articolo 38(4) del reg. UE 809/2014 e il perimetro della parcella agricola misurata.

La superfice accertata si calcola nel modo seguente:

- se la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata (in valore assoluto) è maggiore della tolleranza tecnica, la superficie misurata verrà considerata come accertata.
- se la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata (in valore assoluto) è minore della tolleranza tecnica, la superficie dichiarata verrà considerata come accertata.

La tolleranza tecnica si applica esclusivamente nel caso in cui si riscontri la corrispondenza biunivoca tra la parcella agricola dichiarata e la parcella agricola riscontrata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari; è comunque espressa in ettari, con due decimali.

Se la differenza tra l'area dichiarata e l'area rilevata < tolleranza tecnica in valore assoluto, si prende in considerazione la superficie dichiarata, altrimenti la rilevata.

Per ottenere la superficie determinata per ciascuna PA-DICH si procede al confronto tra la superficie dichiarata della PA-DICH con la superficie della PA-RILE come di seguito rappresentato.

sup. netta (PA-DICH) – sup. netta(PA-RILE) < perimetro **esterno** PA-RILE * buffer specifico per strumento utilizzato → superficie determinata = sup. netta(PA-DICH)

sup. netta (PA-DICH) – sup. netta(PA-RILE) ≥ perimetro **esterno** PA-RILE * buffer specifico per strumento utilizzato → superficie determinata = sup. netta (PA- RILE)

Il valore del buffer da utilizzare per il calcolo della tolleranza tecnica è calcolato secondo il criterio contenuto nel documento JRC GUIDANCE FOR ON-THE-SPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT DSCG/2014/32 FINAL, dove è prevista una tolleranza tecnica di misurazione pari a 1,5 * 0,5 = 0,75 m. calcolato sulla base delle caratteristiche delle immagini VHR utilizzate nella provincia stessa (precisione pixel 0,50 cm). Ne deriva pertanto che ogni poligono che rappresenti la realtà di una determinata parcella agricola è considerato concorde con essa se la sua misurazione non oltrepassa un buffer pari a 0,75 m.

Il calcolo della tolleranza tecnica dovrà sempre essere eseguito nel caso in cui la PA-DICH intersechi una sola PA-RILE. Nel caso in cui la PA-DICH intersechi più di una PA-RILE, bisognerà individuare, se possibile, la PA-RILE da abbinare alla PA-DICH. Solo in caso di abbinamento univoco e certo si dovrà procedere all'applicazione della tolleranza tecnica; in caso contrario, la superficie determinata corrisponderà alla superficie della PA-RILE.

Le rappresentazioni grafiche degli APP-RILE e delle PA-RILE, nonché delle associazioni che ci sono tra tali oggetti e tra i poligoni GIS rilevati per ciascuna particella catastale sono disponibili nel SIAN.

In sintesi, per ogni parcella agricola dichiarata sono rappresentati:

- Area rilevata compatibile, elenco degli appezzamenti rilevati e relative superfici
- Area rilevata incompatibile, elenco degli appezzamenti rilevati e relative superfici
- Il perimetro della parcella rilevata
- Eventualmente, il tipo di immagine utilizzato

18.1.4 Regole di compensazione

Per la Domanda Unica la superficie totale determinata è ottenuta sommando le superfici ammissibili di ciascuna parcella agricola dopo aver applicato le regole di compensazione dettagliate nella sottostante tabella 1.

Si rammenta che, nel caso di dichiarazione in modalità alfanumerica, ciascuna parcella agricola è dichiarata all'interno della parcella di riferimento (particella catastale).

La compensazione non si applica:

- Nel caso di particelle condivise tra più produttori (dichiarazione alfanumerica);
- Nel caso di interventi diversi tra loro compatibili.

Tabella 1 – Domanda Unica

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	Compensazione tra tutte le superfici con occupazione del suolo ammissibile all'aiuto di base: • Seminativi; • Coltivazioni permanenti (impianti arborei ed altre coltivazioni permanenti) • Prati permanenti dichiarato seminativo non avvicendato per oltre 5 anni Le superfici ammissibili a Prati permanenti (così come definiti dall'art. 4 (1) (h), del regolamento (UE) n. 1307/2013), eccettuati i seminativi non avvicendati e compresi i prati permanenti con tara, purché soddisfacenti i criteri minimi di mantenimento, sono compensabili nel rispetto delle eventuali tare rilevate.	TUTTI
037	SUPERFICIE A CANAPA	Compensazione tra le superfici interessate dal regime di intervento solo col prodotto canapa	Solo col regime di base
122	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto soia	Solo col regime di base

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
123	PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
124	PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(5))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto frumento duro	Solo col regime di base
125	PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
126	SETTORE RISO (ART. 24)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto riso	Solo col regime di base
127	SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto barbabietola	Solo col regime di base
128	SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto pomodoro	Solo col regime di base
129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 132 e 138
132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 138
138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
			superfici olivicole 129 e 132
204	DIVERSIFICAZIONE	Per le considerazioni relative alle colture diversificanti si rimanda ai paragrafi del greening. Sono considerati compatibili e diversificanti anche i codici Gis 90 – altri ortaggi, e 86 – "Piante Aromatiche, corrispondenti a seminativi	Col regime di base e coi regimi da 122 a 128

In ogni caso, tale tolleranza non si applica alle superfici non determinate quando queste sono riferite ad un uso non agricolo rilevato dai controlli con uno dei seguenti codici e con una superficie presente sulla parcella agricola complessivamente maggiore di 100 mq:

1) Manufatti – codice GIS: 660
2) Acque – codice GIS: 690
3) Aree non pascolabili – codice GIS: 770
4) Tare – codice GIS: 780
5) Boschi – codice GIS: 650, a meno che non rientrino negli elenchi delle particelle su cui sono svolte Pratiche Locali Tradizionali comunicati dalle Regioni e dalle Province Autonome.
6) Terreni abbandonati - Codici GIS: 667-668 oppure 780, con una 667-668

18.1.5 Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda

Per quanto riguarda le domande di pagamento per superficie, è previsto che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie determinata solo se le differenze superano un certo livello: ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014 *"…fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013,se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovra dichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1*.".

Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Va chiarito, secondo le osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione, che tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

Sulla base del disposto normativo, il secondo comma ("*tolleranza di 1000 mq*") si applica sulla situazione relativa all'intera azienda per la quale siano verificati congiuntamente i seguenti due requisiti:

1. differenza tra la superficie complessiva determinata e superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento non superiore a 0,1 ettari;
2. differenza di cui al precedente punto 1 non superiore al 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

18.2 Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie

18.2.1 Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento

Il calcolo dell'esito di ciascun regime di intervento viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei passi illustrati di seguito.

1. calcolo della superficie dichiarata al regime di intervento (SUPE_DICH), ottenuta sommando le superfici dichiarate delle particelle (per i prati permanenti con tara si deve tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
2. calcolo della SUPERFICIE DETERMINATA per il regime di intervento, ottenuta sommando le superfici ammissibili;
3. confronto tra superficie dichiarata e superficie determinata e calcolo dello scostamento percentuale tra le due secondo la seguente formula:
   ((SUPERFICIE DICHIARATA – SUPERFICIE DETERMINATA) / SUPERFICIE DETERMINATA) * 100;

4. Applicazione del fattore correttivo, che consente il riconoscimento della superficie dichiarata nel caso in cui gli scostamenti complessivi siano fino a 0,10 ha e comunque non superiori al 20% della superficie complessivamente richiesta;
5. Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo 4.3 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

18.2.1.1 Esito per il regime di base

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata per l'attivazione dei titoli e determinata di cui al punto 2;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

18.2.1.2 Esito per il sostegno facoltativo

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata e determinata di cui al punto 1;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

La superficie determinata totale di cui al precedente punto 2 è calcolata, per gli aiuti di seguito indicati, come segue.

POMODORO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superfice non riscontrata: 9-8 = 1

percentuale di scostamento: 1/8*100= 12,5%

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 11 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superfice non riscontrata: 10-8 = 2

percentuale di scostamento: 2/8*100= 25%

Si sottolinea che:

- in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile
- qualora il contratto non faccia capo a industrie di trasformazione, anche per il tramite delle OP, questo è rigettato e l'aiuto si considera non richiedibile.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superfice non riscontrata: 9-8 = 1

percentuale di scostamento: 1/8*100= 12,5%

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 11 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superfice non riscontrata: 10-8 = 2

percentuale di scostamento: 2/8*100= 25%

Si sottolinea che in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (art. 27, comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

Si sottolinea che in caso di pendenza inferiore al 7,5% l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ (art. 27, comma 5 del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie in zona DOP/IGP: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e quella presente in un areale DOP/IGP.

superfice non riscontrata: 9-8 = 1

percentuale di scostamento: 1/8*100= 12,5%

Qualora l'attestazione rilasciata dall'Organismo di certificazione competente non sia stata resa disponibile all'OP competente, quest'ultimo considererà comunque la richiesta di aiuto non ammissibile.

18.2.1.3 Esito per il regime dei piccoli agricoltori

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. verifica che la superficie complessiva determinata sia almeno pari alla superficie complessiva accertata nella domanda di adesione al regime nel 2015, a meno di eventuali riduzioni riscontrate a seguito dell'applicazione degli esiti del refresh. Si applicano le disposizioni riportate nella circolare AGEA Prot. n. 18677 del 16 marzo 2021.

Qualora quest'ultima verifica dia esito negativo, la richiesta di aiuto è ritenuta non ammissibile.

18.2.2 Applicazione delle sanzioni

Gli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014 stabiliscono l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste agli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014, per le domande di aiuto nell'ambito di regimi di aiuti connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

18.2.2.1 Articolo 19 bis del Reg. UE 640/2014

L'art. 19*bis* del Reg. UE 640/2014, introdotto con il Reg. UE 1393/2016 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi per il Regime di base e il pagamento per i giovani agricoltori.

In particolare, se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10% della superficie determinata e non è stata irrogata al beneficiario nessuna sanzione amministrativa a seguito della sovra dichiarazione delle superfici, la sanzione amministrativa viene ridotta del 50% (cd. "yellow card")

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa, sia ai sensi dell'articolo 19 bis che all'articolo 21, deve essere irrogata nei suoi confronti per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa è stata ridotta.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 19bis non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo.

Tabella 3 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 bis del reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	**% SCOSTAMENTO**	**EFFETTO SUL PAGAMAENTO DELL'AIUTO**
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e >2 ha o (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. Prima volta: la sanzione è ridotta della metà Dalla seconda volta: si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto la prima volta
	Oltre 10	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. *Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.*

18.2.2.2 Articolo 19 del Reg. UE 640/2014

L'articolo 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica al sostegno accoppiato.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione

supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 4 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 del reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	**% SCOSTAMENTO**	**EFFETTO SUL PAGAMAENTO DELL'AIUTO**
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e >2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata **una sanzione supplementare**, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. *Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.*

18.2.3 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la forma di **riduzione** dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza. A partire dalle dichiarazioni 2017, si applicano anche sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento.

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

In conformità a quanto indicato nella nota Ref. Ares (2016)1370089, nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come "erba o altra pianta erbacea da foraggio" ai fini della verifica degli adempimenti della diversificazione, alle condizioni stabilite nel paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 75129 del 4 ottobre 2017.

18.2.3.1 Applicazione delle riduzioni per la diversificazione

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 723/2017, stabilisce alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell'applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della

domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità, il calcolo di rispetto dei requisiti viene effettuato considerando la superficie delle colture effettivamente rilevate.

18.2.3.2 Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	21,60
di cui gruppo di colture principale	(b)	21,00
di cui altro	(c)	0,60

applicazione dell'articolo	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	16,20

24(1) e 24(4) del Reg. UE 640/2014	Differenza	(f) = (b - e)	4,80
	riduzione da applicare	(g) = 2 * (f)	9,60
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(h) = (a - g)	12,00

18.2.3.3 Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari alla superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

superficie determinata per il regime di base - (superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23):	54,00 ha

inverdimento

		superficie richiesta (ha)
colture permanenti	(y)	1,00
prati permanenti	*(z)*	3,00
seminativi	(x)	50,00

	superficie determinata (ha)
	(A)
colture permanenti (yy)	1,00
prati permanenti *(zz)*	2,00
seminativi (a)	45,00
di cui gruppo di colture principale (b)	35,00
di cui secondo gruppo di colture (c)	8,00
totale b + c (d)	*43,00*
di cui altro	2,00

applicazione dell'articolo 24(2) del Reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	33,75
	Differenza	(f) = (b - e)	1,25
	riduzione da applicare	(i) = (f)	1,25
applicazione dell'articolo 24(3) del Reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per le due colture principali	(m) = 95% di (a)	42,75
	Differenza	(n) = (d - m)	0,25
	riduzione da applicare	(o) = 5 * (n)	1,25
	RIDUZIONE TOTALE DIVERSIFICAZIONE	(p) = (i + o)	2,50
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	(q) = (a - p)	42,50

18.2.3.4 Articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Qualora l'azienda per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai

fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

18.2.3.5 Inadempienza reiterata

A norma dell'articolo 24(5) del Reg. (UE) n. 640/2014, ove si constati per tre anni (anche non consecutivi) l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture, la superficie da sottrarre per gli anni successivi (conformemente ai paragrafi precedenti) dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riepilogo

Base normativa	n. colture obbligatorie	superficie massima coltura principale	superficie massima due colture	riduzione
articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	2	75% del totale della superficie a seminativo determinata		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	3	75% del totale della superficie a seminativo determinata		superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
	3		95% del totale della superficie a seminativo determinata	5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale

Base normativa	n. colture obbligatorie	superficie massima coltura principale	superficie massima due colture	riduzione
				della superficie a seminativo determinata
44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	esenzione per taluni impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari	75 % della rimanente superficie a seminativo		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata

18.2.3.6 Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

L'art. 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

E' opportuno chiarire che anche nel caso in cui la superficie sia in regime biologico debba applicarsi il divieto assoluto di cui all'art. 45, par. 1, terzo comma del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che in caso di terreni ricadenti in Natura 2000 devono essere rispettate le misure di conservazione e i criteri di gestione stabiliti per la protezione degli habitat.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

Tra i casi suddetti sono ricomprese anche le parcelle che non hanno rispettato l'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; queste sono verificate sia nell'ambito dei controlli amministrativi che dei controlli oggettivi.

L'articolo 15, comma 3, del DM 18 novembre 2014, stabilisce l'obbligo per gli agricoltori che intendano convertire un prato permanente in altro uso di richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'organismo di coordinamento.

Il rilievo di una conversione in mancanza di tale autorizzazione deve quindi essere considerato come un caso di inadempienza.

18.2.3.7 Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

L'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboschimento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/13, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'art. 46, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 come individuata nell'allegato II al DM 26 febbraio 2015 n. 1420 (sostituito dalDM 2ottobre 2018).

Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata. L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, nel caso in cui si constati per tre anni (anche non consecutivi) la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

ESEMPIO

			superficie determinata (ha)
			(A)
	seminativi	(a)	45,00
	di cui EFA	(b)	0,95

applicazione dell'articolo 26(2) del Reg. UE 640/2014	superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	2,25
	Differenza	(d) = (c -b)	1,30
	riduzione da applicare	(e) = 10 * (d)	13,00
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = (a - e)	32,00

18.2.3.8 Applicazione della riduzione massima

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli artt. da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'art. 23.

Le sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, vengono applicate a partire a partire dalla campagna 2017, secondo quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

	superficie (ha)		importo greening spettante (Euro/ha = 150)		
colture permanenti	(y)		1,00		150,00
prati permanenti	(z)		3,00		450,00
seminativi	(k)		50,00		7.500,00
totale azienda	*(w)*		*54,00*	*(w')*	*8.100,00*
colture permanenti prati permanenti	(yy) (zz)		1,00 2,00		150,00 300,00
seminativi determinati	(a)		45,00	(a')	6.750,00
totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23	*(wd)*		*48,00*	*(wd')*	*7.200,00*
riduzione diversificazione *(articolo 24)*	(b)		2,50		
riduzione EFA *(articolo 26)*	(c)		13,00		
riduzione prati permanenti *(articolo 25)*	(pp)		1,00		
riduzione constatata *(articolo 27)*	(d)	=(b+c+pp)	16,50		
base di calcolo per il pagamento - *superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27*	(e)	=(wd-d)	31,50	(e') = e * Euro/ha	4.725,00
percentuale di scostamento	(f)	=(d/e*100)	52,38		
sanzione	(g)	=2* (d) se (f) ≤ 20 =(e) se (f)>20	31,50	(g') = g * Euro/ha	4.725,00
sanzione supplementare (*articolo 28(1)*)	(o)	=(wd - e) se (f)>50 =0 se (f) ≤ 50	16,50	(o'=) = o * Euro/ha	2.475,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 28 - campagna 2017	(l)	= (g+o)/5	9,60	(l') = (g'+o')/5	1.440,00
limitazione della sanzione 2017 *(articolo 28(3))*	(m)	= 20% di (wd)	9,60	(m') = 20% di (w')	1.620,00
sanzione applicata 2017	(n)	=(l) se (l) ≤ (m) =(m) se (l)>(m)	9,60	(n') =(l') se (l') ≤ (m') =(m') se (l')>(m')	1.440,00
totale pagamento 2017	P_{2017}	**= (e-n)**	**21,90**	P'_{2017} **= (e'-n')**	**3.285,00**
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 28 - campagna 2018	(p)	= (g+o)/4	12,00	(p') = (g'+o')/4	1.800,00
limitazione della sanzione **dal 2018**	(q)	= 25% di (wd)	12,00	(q') = 25% di (w')	2.025,00
sanzione applicata **dal 2018**	(r)	=(p) se (p) ≤ (q) =(q) se (p)>(q)	12,00	(r') =(p') se (p') ≤ (q') =(q') se (p') > (q')	1.800,00
totale pagamento 2018	P_{2018}	**= (e-r)**	**19,50**	P'_{2018} **= (e'-r')**	**2.925,00**

18.2.4 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni bovine, ovine e caprine

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto.

L'Italia applica le disposizioni di cui all'art. 21, paragrafi da 3 a 5, del Reg. (UE) n. 809/2014.

Fermo restando l'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registra zione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;

b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;

c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l'animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Per le aziende sottoposte ai soli controlli amministrativi, la segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno accoppiato sul codice stalla oggetto dell'infrazione fino a definizione del procedimento.

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio.

18.2.5 Metodo di calcolo dell'esito per la zootecnia

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 640/2014.
L'art. 31, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.
La percentuale di riduzione si calcola secondo quanto previsto dall'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.
Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:
esito = capi anomali / capi accertati

Al riguardo,
- **per animale potenzialmente ammissibile**, si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- **per capi anomali** si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco. Si considerano controlli amministrativi sia i controlli dei servizi veterinari che i controlli di ammissibilità;
- **per capi accertati** si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti.

Qualora un'azienda è soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.
La percentuale di riduzione determinata si applica per la specifica misura per la quale sono riscontrati capi anomali.
L'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 2021/841, stabilisce che l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per animale è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:
a) non si riscontrino più di tre animali non accertati, E
b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o (CE) n. 21/2004.
Se più di tre animali risultano non accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato è ridotto:
a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 20 %, o

b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato ed al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.

Si precisa che gli animali per i quali è riscontrata una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004, nonché dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione supplementare in questione.

Di seguito il riepilogo delle riduzioni e sanzioni sopra descritte:

Irregolarità riscontrate	**Percentuale di riduzione determinata**	**EFFETTO**
Fino a 3 capi	Nessuna riduzione percentuale.	Nessuna riduzione percentuale e sanzione
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
	Oltre il 50%	Oltre ad essere escluso dal pagamento, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014 (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato

18.2.6 Applicazione di riduzioni e sanzioni

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, l'articolo 30 paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che "se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera

determinato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014".
Inoltre, nella citata nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, i Servizi della Commissione precisano che un animale può essere determinato o non determinato, essendo venuta meno la nozione di animale determinato con non conformità.
Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.
Come meglio e dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla circolare AGEA n. 28641 del 4 aprile 2022, si applicano le seguenti procedure di calcolo dell'esito:

a) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato non determinato, pertanto è escluso dal pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, secondo la seguente formula di calcolo:
esito = capi anomali / capi determinati

b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro e risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato determinato, pertanto è ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Riepilogo classi di scostamento

Per tutti gli aiuti diretti si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative relative alle classi di scostamento e riduzione.

classe	Descrizione classe di scostamento	Interventi
1	ASSOLUTA CONCORDANZA	TUTTI GLI AIUTI
2	SCOSTAMENTO FINO AL 3% E FINO A 2 HA	TUTTI GLI AIUTI
3	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% (OPPURE OLTRE 2 HA) E FINO AL 20%	SOLO AIUTI ACCOPPIATI
5	SCOSTAMENTO OLTRE IL 20%	SOLO AIUTI ACCOPPIATI
6	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% (OPPURE OLTRE 2 HA) fino al 10%	SOLO AIUTI DISACCOPPIATI

Le classi di Riduzione/ sanzioni diventano le seguenti 7 classi:

codice	Descrizione penalità	Interventi
3	SUPERFICIE NON DETERMINATA E NON PAGABILE	TUTTI GLI AIUTI
4	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% ED ENTRO IL 20%	SOLO ACCOPPIATI
66	SCOSTAMENTO OLTRE IL 20% ED ENTRO IL 50%	SOLO ACCOPPIATI
67	SCOSTAMENTO OLTRE IL 50%	SOLO ACCOPPIATI
83	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% ED ENTRO IL 10%	SOLO DISACCOPPIATI
84	SCOSTAMENTO OLTRE IL 10% ED ENTRO IL 66,67%	SOLO DISACCOPPIATI

85	SCOSTAMENTO OLTRE IL 66,67%	SOLO DISACCOPPIATI

La penalità codice 3 si applica a tutti gli interventi e la 4, 66 e 67 per gli accoppiati.

La penalità codice 83 previde l'applicazione della sanzione ridotta pari a 0,75 volte la riduzione.

La penalità codice 84 previde l'applicazione della sanzione pari a 1,5 volte la riduzione, fino alla concorrenza dell'importo richiesto.

La penalità codice 85 corrisponde alla sanzione che, eccedendo l'importo richiesto, va a recupero nell'anno successivo.

18.3 Incremento del campione di ammissibilità – art. 35 Reg. (UE) 809/2014

L'art. 35 del Reg. UE 809/2014 prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli oggettivi della campagna precedente, Agea proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.

Agea, per ciascun Organismo pagatore, nell'ambito di un particolare regime di aiuto o misura procede, nella campagna successiva, all'estrazione di un campione integrativo, qualora dalla elaborazione dei risultati dei controlli in loco della campagna in corso vengano riscontrati scostamenti, in termini di beneficiari e superfici, superiori alle soglie previste nel documento dei Servizi della Commissione UE "wd DS_CDP_2015_02 - Increase of OTSC_FINAL – Clean".

Gli elementi per le verifiche relative all'incremento 2017 non sono

18.4 Certificazione del tasso di errore

Per ciascun anno finanziario ogni Organismo pagatore, ai fini della certificazione periodica, è tenuto a certificare il tasso di errore secondo quanto previsto dal documento della *"Linea direttrice n. 4 sulla dichiarazione di affidabilità"*.

In particolare, il tasso d'errore viene calcolato rispetto al campione casuale, sulla base della differenza tra l'importo richiesto e l'importo a cui il beneficiario ha avuto diritto prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli in loco.

Nel caso in cui il tasso di errore a livello di universo nell'esercizio finanziario in esame venga riscontrato superiore al 2%, l'Organismo pagatore è tenuto a fornire chiarimenti supplementari e un'analisi dei motivi che hanno determinato uno scostamento di rilievo. Inoltre, l'Organismo

pagatore è tenuto a comunicare l'indicazione di tutti gli interventi correttivi messi in atto per ridurre il tasso di errore.

Se il tasso d'errore a livello di universo è pari o inferiore al 2% e risulta stabile nel corso degli anni, non occorrono ulteriori analisi.

19 ANTICIPAZIONE IN REGIME DE MINIMIS

Le I.O. n. 2 dell'11 febbraio 2022 e le I.O. n. 10 del 16 maggio 2022 disciplinano le anticipazioni delle somme oggetto di pagamento. In particolare, si fa riferimento all'articolo 10-ter del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con L. 21 maggio 2019, n. 44, che autorizza la corresponsione di un'anticipazione sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC), applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

Ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'Organismo pagatore ARGEA concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione da eseguirsi entro il 31 luglio dell'anno di campagna, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella citata Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Il tasso di interesse è pari a 0,51%.

La compensazione dell'anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre dell'anno di campagna, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica della campagna.

La verifica di ammissibilità all'anticipazione e della sovvenzione richiesta nella domanda unica di pagamento compilando il quadro DM prevede i seguenti controlli:

1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;
2) Che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e dall'OP;
3) Che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio dell'anno di campagna ;
4) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
5) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 1307/2013;
6) Che sulle superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) non sia stata dichiarata un'attività di pascolamento;
7) Che la richiesta di anticipazione sia stata effettuata entro il termine del 11 luglio 2022;
8) Che il 70% dell'importo erogabile nell'ambito del regime di base e dell'inverdimento sia complessivamente superiore a 900 euro;
9) Che il richiedente non abbia una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'ARGEA e non esigibili ma comunque conosciuti dall'ARGEA;
10) Che non siano presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti in capo al richiedente, attivati dall'ARGEA;
11) Che il richiedente non sia un cedente nell'ambito di trasferimenti dei titoli non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
12) Che il richiedente non benefici dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dall'Organismo pagatore ARGEA con gli istituti bancari;
13) Che i controlli amministrativi di ammissibilità siano finalizzati entro il 31 luglio dell'anno di campagna, data di scadenza del pagamento;
14) Che l'importo della sovvenzione da erogare trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato, tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso. In

applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

15) Che siano state verificate le certificazioni antimafia secondo quanto previsto al paragrafo 12.2.

20 MONITORAGGIO SATELLITARE

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 ha modificato il Regolamento (UE) n. 809/2014, introducendo la facoltà per gli Stati Membri di avvalersi di un metodo alternativo per effettuare i controlli in loco, utilizzando le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo con trattamento automatizzato. Tale metodo alternativo è sinteticamente definito "monitoraggio". Il monitoraggio, secondo la definizione adottata dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC) nel documento DS-CDP-2017-03, consiste in "*Una procedura basata sulla regolare e sistematica osservazione, tracciatura e valutazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle attività agricole durante un certo periodo di tempo che coinvolge, dove e quando necessario, adeguate azioni di follow-up*."

L'Italia applica il sistema di monitoraggio ad una popolazione di beneficiari di un regime di aiuto per superficie individuata, come previsto, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e secondo quanto stabilito dall'articolo 40 bis, paragrafo 3 del Reg (UE) n. 809/2014.

Gli schemi di aiuto interessati dai controlli tramite monitoraggio per la campagna 2022 sono di seguito riportati:

A) Regime di pagamento di base (RB) e Regime per i Piccoli Agricoltori (RPA) di cui ai titoli III e V del Reg (UE) n. 1307/2013;
B) Regimi di sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del Reg (UE) n. 1307/2013 come recepiti dal DM 5465 del 7 giugno 2018:

DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Intervento specifico:	
Art. 23 - comma 1	Premio specifico alla soia
Art. 23 - comma 9	Premio colture proteoleaginose e leguminose
Art. 23 - comma 5	Premio frumento duro

DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Intervento specifico:	
Art. 23 - comma 13	Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose
Art. 24	Settore riso
Art. 25	Settore barbabietola da zucchero
Art. 26	Settore pomodoro da industria

Pertanto, il criterio di ingresso per una azienda al controllo tramite monitoraggio prevede che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- l'azienda ha sede legale in una delle province di competenza dell'OP ARGEA nella campagna 2022,
- l'azienda ha una Domanda Unica (DU) o una domanda per il Regime per i Piccoli Agricoltori (RPA) presentata presso l'OP ARGEA valida per la campagna 2022,
- l'azienda ha richiesto a premio in tali domande almeno una parcella ricadente all'interno della **Provincia di Oristano** sottoposta a monitoraggio in base alla Circolare Agea prot. n. 54006 del 12 luglio 2022, per almeno uno dei regimi monitorati.

Le attività di monitoraggio sono integrative dell'attuale sistema di controllo definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del Reg. UE 809/2014. Pertanto, qualora una azienda abbia conduzioni che insistono in una delle province sottoposte a monitoraggio e tale azienda venga estratta nel campione di controllo relativo ad uno dei regimi di aiuto non coperti dal monitoraggio, l'esito delle domande di aiuto sottoposte a monitoraggio sarà definito nell'ambito del procedimento del controllo oggettivo (in loco) svolto sulle domande dei regimi non monitorati, che però terrà in considerazione le evidenze prodotte dalla elaborazione delle immagini Sentinel (attribuzione bandierine) anche per le conclusioni relative al controllo oggettivo.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio sono sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

Per il procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio si rinvia alla Circolari Agea prot. n. 54006 del 12 luglio 2022 e dalle Istruzioni Operative n. 13 del 01 agosto 2022.

21 ALLEGATI

Allegato 1 – Comunicazione clausola risolutiva ai sensi dell'art. 92 D.lgs. n. 159/2011

Protocollo n. xxxxx del gg/mm/aaaa (Codice a barre)

Gentile produttore
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
(indirizzo)
Comune
Cap (prov.)

Oggetto: Domanda Unica n. XXXXXXXXXX dell'azienda CUAA FRRXXXXXXXXXXX – Reg. UE 1307/2013 - corresponsione degli aiuti diretti sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 D.lgs. n. 159/2011 – Determinazione di pagamento n. …./20….

Si notifica che gli importi erogati per la Domanda Unica indicata in oggetto – corrisposti dall'Organismo Pagatore ARGEA, salvo la presenza di motivi ostativi – sono sottoposti a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, non essendo ancora pervenuta l'informativa antimafia da parte della competente Prefettura, così come previsto dal citato D.lgs. per le richieste di aiuto per importi complessivi uguali o superiori a 25.000 euro.

Distinti saluti.

Il dirigente responsabile del procedimento
Dott. …….

Allegato 2 – Tabella degli indicatori

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
TUTTI GLI AIUTI	RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	F05	01	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE
		F05	02	DATA RICEZIONE DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO
		F05	09	DOMANDA DI MODIFICA NEI TERMINI MA CON DOMANDA INIZIALE IN RITARDO
		F04	01	ASSENZA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
		I80	01	INTERVENTO IN RITARDO (DOMANDA ARTT. 15)
		F10	01	DOMANDA MULTIPLA NELLO STESSO OP
		C10	01	DOMANDA MULTIPLA IN OP DIVERSI
		T99	39	INTERVENTO DOMANDA ART. 3 REG. (UE) N. 809/2014 IN AUMENTO
		F47	01	ASSENZA COMUNICAZIONE AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N.640/2014 PER INTESTATARIO DECEDUTO
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	AG	01	AGRICOLTORE NON ATTIVO
		AG	02	CONTROLLO DI AGRICOLTORE ATTIVO IN CORSO DI COMPLETAMENTO
		M01	01	INCOMPLETEZZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
		M01	02	INCONGRUENZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO
		M01	04	MANCATA INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO
		M01	05	CONTO CORRENTE BANCARIO CHIUSO
		M01	06	CONTO CORRENTE NON VALIDO PER IL PAGAMENTO
		M01	07	CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA
		M01	08	CONTO CORRENTE CON PLURL-DICHIARANTI
		M01	B1	CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO
		PKO	01	PRESENZA PAGAMENTI RESTITUITI ALL'OP
		A10	05	INTESTATARIO DECEDUTO
		A10	06	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO
		A10	07	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO DEL RILASCIO DELL'ATTO
		F01	02	INFORMAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA PER IMPORTI > 25.000,00 IN PRESENZA DI RICHIESTA DA PARTE DELL'OP
		F01	03	ASSENZA INFORMAZIONE ANTIMAFIA E PRESENZA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
		F01	06	ASSENZA AUTODICHIARAZIONE PER RICHIESTA INFORMAZIONE ANTIMAFIA PER IMPORTI RICHIESTI> 25.000,00 EURO.
		F01	08	RILEVATA INFORMAZIONE ANTIMAFIA SCADUTA
		F01	09	AUTODICHIARAZIONE VALIDA E RICHIESTA DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA PRESENTATA DA ALMENO 30/45 GG.

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
		F01	10	RILEVATA INFORMAZIONE ANTIMAFIA IN SCADENZA
		F01	11	PAGAMENTO SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE IN ATTESA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA
		F01	14	NEL FASCICOLO NON ESISTE DICHIARAZIONE MA ESISTE DOCUMENTAZIONE VALIDA
		F81	01	IMPORTO INFERIORE AL VALORE MINIMO PREVISTO DALLA NORMA
		D12	01	PRODUTTORE SOSPESO SU DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
		T99	13	ATTO AMMINISTRATIVO CON IMPORTO TOTALE NEGATIVO
	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	SGR	07	SUPERFICIE PARCELLA DECURTATA A SEGUITO DI ISTRUTTORIA GRAFICA
		SGR	13	SUPERFICIE PARCELLA IN SOVRAPPOSIZIONE GRAFICA RIENTRANTE IN TOLLERANZA MISURAZIONE
	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	N21	01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	P62	06	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALE NON RISPETTATA
		P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA
		P62	08	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI NON RISPETTATA
		US6	01	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE
		US6	02	COPERTURA DEL SUOLO NATURALE, INCOMPATIBILE CON COLTURE PERMANENTI

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
		US6	04	VARIETA' DI CANAPA ASSENTE
		F30	01	ASSENZA DI CARTELLINI VARIETALI PER LA CANAPA
	BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	I58	01	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO >20% E FINO AL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH. (ART. 19 REG. UE 640/2014)
		I58	02	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO OLTRE IL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH. (ART. 19 REG. UE 640/2014)
		F82	01	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE
		F82	02	INFRAZIONE INTENZIONALE REITERATA DI LIVELLO ESTREMO (AI SENSI DELL'ART. 75 REG. 809/2014)
	DOMANDA CON SUPERFICI IN ECCESSO			
		P68	02	PARTICELLA CON SUPERFICIE ELEGGIBILE RIDOTTA A SEGUITO AGGIORNAMENTO GRAFICO
PAGAMENTO AIUTO DI BASE REG. UE 1307/2013) TITOLO III	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	T99	40	TITOLI IN ANOMALIA DA REGISTRO TITOLI
		T99	08	PRODUTTORE CON ISTRUTTORIA CAMPAGNA PRECEDENTE IN VIA DI DEFINIZIONE
		TO	B4	RIDUZIONE DEL VALORE UNITARIO DEI TITOLI
		F87	01	RICHIEDENTE INTERESSATO DALLA MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AGRICOLI
	INAMMISSIBILITA' DEI TITOLI	MAN	01	MANTENIMENTO - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
		MAN	02	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO
		MAN	03	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO
		MPT	01	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADICZIONALLI - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO
		MPT	02	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADICZIONALLI - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO
		MPT	03	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADICZIONALLI - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO
PAGAMENTO PER LE PRATICHE E AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE REG. UE 1307/2013) ARTT.43 E SS	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	GR1	01	DIVERSIFICAZIONE: OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO (DUE), (AZIENDA CON SEMINATIVO FINO A 30 HA)
		GR1	02	MANCATO RISPETTO DIVERSIFICAZIONE ANNI PRECEDENTI
		GR2	01	DIVERSIFICAZIONE: COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI (AZIENDA CON SEMINATIVO FINO A 30 HA)
		GR3	01	DIVERSIFICAZIONE: DUE COLTURE PRINCIPALI SUPERIORI AL 95% DEI SEMINATIVI (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 30 HA)
		GR4	01	DIVERSIFICAZIONE: OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO SUI SEMINATIVI RIMANENTI (TRE) (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 30 HA)
		GR5	01	DIVERSIFICAZIONE: COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI RIMANENTI NON RISPETTATO (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 30 HA)

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
		GR6	01	AREE DI INTERESSE ECOLOGICO : SUPERFICI INFERIORI AL 5% DEI SEMINATIVI (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 15 HA)
		GR6	02	MANCATO RISPETTO EFA ANNI PRECEDENTI
		GR7	01	PRATI PERMANENTI : MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
		GR7	02	MANCATA DICHIARAZIONE SUPERFICIE A SEMINATIVO
		GR9	01	PRESENZA SUPERFICI CON COLTURE NON DETTAGLIATE AI FINI DEL GREENING
PAGAMENTO PER GIOVANI AGRICOLTORI REG. UE 1307/2013) ARTT.61	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	GAA	01	REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO
PAGAMENTO PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO - REG. (UE) 1307/2013 ART.52 - SUPERFICI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	SAS	01	INTERVENTO RICHIESTO IN ZONE NON AMMISSIBILI
		SAS	02	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO RICHIESTO
		SAS	04	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA - SUPERATO LIMITE DI AMMISSIBILITA (5 Ettari)
		SAS	05	PREMIO ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE
		SAS	06	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE
		SAS	07	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - IMPEGNO ALLA COLTIVAZIONE ASSENTE
		SAS	08	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - MANCATA DICHIARAZIONE CONTRATTO IN DOMANDA

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
		SAS	09	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE OLIO DOP
		O55	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE
		O56	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE DOP OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE DOP
PAGAMENTO PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO - REG. (UE) 1307/2013 ART.52 - ZOOTECNIA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI	Z10	01	DUPLICAZIONE DEI CAPI RICHIESTI TRA PRODUTTORI DIVERSI
		Z22	01	DOMANDA RIFERITA A MENO DI 3 UBA
		Z18	01	ANALISI DEL LATTE NON PRESENTATE O NON CONFORMI AI PARAMETRI
		Z17	01	IRREGOLARITA' RISCONTRATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PAGAMENTO REGIME PICCOLI AGRICOLTORI REG. UE 1307/2013) TITOLO V	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	RPA	01	AGRICOLTORE ADERENTE AL RPA CON SUPERFICIE DICHIARATA INFERIORE ALLA SUPERFICIE MINIMA PR
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	RPA	02	AGRICOLTORE ADERENTE AL RPA CON SUPERFICIE DICHIARATA INFERIORE ALLA SUPERFICIE MINIMA PR
DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	DXC	01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO
		DXC	02	REQUISITO ANAGRAFICO PER GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO
		DXC	03	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 HA PER EFFETTO DEI VINCOLI INSERITI A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE RISERVA PER FATTISP. C/D CAMPAGNE PRECEDENTI

REGIME DI INTERVENTO	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
		CODICE		DESCRIZIONE
		DAP	04	CARICA RICOPERTA NON CONGRUENTE
		DAC	05	REQUISITO PER INSEDIAMENTO GIOVANE AGRICOLTORE NON VERIFICATO
		DAC	07	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE
		DAC	08	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)
		DBC	04	REQUISITI PER VERIFICA ATTIVITA' AGRICOLA NON RISPETTATI
		DBC	06	REQUISITO PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO DI BASE NON RISPETTATO
		DCP	02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE C